




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1865

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato

(Legge di stabilità 2014)

Emendamenti del Relatore e del Governo

(Seduta del 15.XII.2013)

EDIZIONE PROVVISORIA

N. 44 – 15 dicembre 2013



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1865

Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2014)

Emendamenti del Relatore e del Governo
(Seduta del 15.XII.2013)

EDIZIONE PROVVISORIA

N. 44 – 15 dicembre 2013

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

EMENDAMENTO 1.4001 DEL RELATORE – MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLA TASSAZIONE IMMOBILIARE.....	5
EMENDAMENTO 1.4002 DEL RELATORE - SANATORIA IN MATERIA DI CANONI DEMANIALI MARITTIMI.....	6
EMENDAMENTO 1.4003 DEL RELATORE – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO	7
EMENDAMENTO 1.4004 – ISTITUTI ITALIANI PER GLI STUDI STORICI E PER GLI STUDI FILOSOFICI	8
EMENDAMENTO 1.4005 DEL RELATORE – DESTINAZIONE DI RISORSE ALLA FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO).....	9
EMENDAMENTO 1.4006 DEL RELATORE (COORDINAMENTO DEL TESTO).....	9
EMENDAMENTO 1.4007 DEL RELATORE – MISSIONI PER ATTIVITÀ DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	10
EMENDAMENTO 1.4008 DEL RELATORE - CARTA ACQUISTI.....	11
EMENDAMENTO 1.4009 DEL RELATORE – MODIFICA ALLA DISCIPLINA IMU PER I TERRENI E PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE.....	11
EMENDAMENTO 1.4010 DEL RELATORE – RIDUZIONE DEL FONDO INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI	12
EMENDAMENTO 1.4011 DEL RELATORE – RICOSTRUZIONE ABRUZZO	13
EMENDAMENTO 1.4012 – SISTEMA DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI	14
EMENDAMENTO 1.4014 DEL RELATORE – CODICE DELLA STRADA.....	14
EMENDAMENTO 1.4015 DEL RELATORE – TAVOLO DI LAVORO PER CONTENZIOSO ANAS..	14
EMENDAMENTO 1.4016 DEL RELATORE – VALORE DELLE AREE CEDUTE DAI COMUNI.....	15

EMENDAMENTO 1.4017 DEL RELATORE – RIPARTIZIONE DEI FONDI PER LA RICOSTRUZIONE NELLE AREE COLPITE DA CALAMITÀ NATURALI	16
EMENDAMENTO 1.4018 DEL RELATORE – RINNOVO DELLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE PER GLI ENTI LOCALI	16
EMENDAMENTO 1.4019 DEL RELATORE – DETRAZIONE IRPEF PER SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA.	17
EMENDAMENTO 1.4020 DEL RELATORE – PROROGA DELLE SCADENZE DI PAGAMENTI PER LE IMPRESE DEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 2012 IN EMILIA E VENETO	17
EMENDAMENTO DEL GOVERNO 1.5000 – ANTICIPAZIONI DI BILANCIO INPDAP E MODIFICHE ALLA L. 92/2012.....	19
EMENDAMENTO 1.5001 DEL GOVERNO - RIPARTO ED UTILIZZO DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE.....	22
EMENDAMENTO 1.5002 DEL GOVERNO – REGIME FISCALE DELLE IMPRESE AGRICOLE.	23
EMENDAMENTO DEL GOVERNO 1.5004 - ESIGENZE DI SICUREZZA EXPÒ 2015.....	24
EMENDAMENTO 1.5005 - SPESA SANITARIA REGIONE SARDEGNA.....	26
EMENDAMENTO 1.5006 DEL GOVERNO –TRASFERIMENTI DI QUOTE DELLA BANCA D’ITALIA.....	27
EMENDAMENTO 1.5006 – LETTERA A), COMMA 95-TER – MODIFICA VALORI CONTABILI DERIVANTE DA PREVISIONI CONTRATTUALI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	28
EMENDAMENTO 1.5006 – LETTERA B), COMMA 97 – AFFRANCAMENTO MAGGIORI VALORI CONTABILI	29
EMENDAMENTO 1.5006 – LETTERA C), COMMA 119-QUATER – INCREMENTO DOTAZIONE FONDO ISPE.....	31
EMENDAMENTO 1.5007 DEL GOVERNO – CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER IL SETTORE DELLA PESCA.....	33
EMENDAMENTO 1.5008 DEL GOVERNO – ULTERIORI CATEGORIE AMMESSI AD INTERVENTI DI SALVAGUARDIA PENSIONISTICA	33
EMENDAMENTO 1.5009 DEL GOVERNO – FONDO PER I NUOVI NATI.....	39

EMENDAMENTO 1.5010 DEL GOVERNO – LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI	40
EMENDAMENTO 1.5011 DEL GOVERNO – PROROGA CONTRATTI PER LA GESTIONE DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI	42
EMENDAMENTO 1.5012 DEL GOVERNO – ASSISTENZA SANITARIA CITTADINI ITALIANI ALL'ESTERO	42
EMENDAMENTO 1.5013 – DISPOSIZIONI INTERENTI IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO DELLE REGIONI.....	43
EMENDAMENTO 1.5014 DEL GOVERNO – OPERAZIONE “STRADE SICURE”	46
EMENDAMENTO 1.5015 DEL GOVERNO – RUOLO ORGANICO DEL GARANTE DELLA PRIVACY	47
EMENDAMENTO 1.5016 DEL GOVERNO – AMMODERNAMENTO E SVILUPPO DELL’IMPIANTISTICA SPORTIVA.....	48
EMENDAMENTO 1.5017 DEL GOVERNO – CONSOB, AGENDA DIGITALE, SOGEI	49
EMENDAMENTO 1.5018 DEL GOVERNO – DIREZIONE DEL GRANDE PROGETTO POMPEI	50
EMENDAMENTO 1.5019 DEL GOVERNO – INCARICO DI DIRETTORE GENERALE NELLE AGENZIE CONFERITO AD UN DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA.....	52
EMENDAMENTO 1.5020 DEL GOVERNO - PAGAMENTO COMPETENZE PERSONALE COMPARTO DIFESA E SICUREZZA.....	53
EMENDAMENTO 1.5021 DEL GOVERNO – LIQUIDAZIONE FONDO GESTIONE ISTITUTI CONTRATTUALI LAVORATORI PORTUALI	53
EMENDAMENTO 1.5022 – FONDO PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE	55
EMENDAMENTO 1.5023 GOVERNO – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPENDING REVIEW	55
EMENDAMENTO 1.5024 DEL GOVERNO – COMMISSIONI TECNICHE PROVINCIALI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	57
EMENDAMENTO 1.5026 – ASSUNZIONI VIGILI DEL FUOCO.....	59
EMENDAMENTO 1.5027 DEL GOVERNO - TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO PER I VIGILI DEL FUOCO PER INFERMITÀ DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO	60

EMENDAMENTO 1.5028 DEL GOVERNO - BENEFICI A FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO	64
EMENDAMENTO 1.5029 DEL GOVERNO - FISCALITÀ DI VANTAGGIO PER LA REGIONE SARDEGNA.....	67
EMENDAMENTO 1.5030 DEL GOVERNO CONCORSO ALLA MANOVRA DA PARTE DELLA VALLE D'AOSTA	68
EMENDAMENTO 1.5031 DEL GOVERNO - DEFINIZIONE DI SITUAZIONI DEBITORIE PREGRESSE	69

PREMESSA

In data 15 dicembre 2013 sono stati presentati gli emendamenti del Relatore da 1.4001 a 1.4020, alcuni dei quali corredati di relazione tecnica, e gli emendamenti del Governo da 1.5000 a 1.5034, tutti corredati di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, i profili finanziari riguardanti i predetti emendamenti.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Emendamento 1.4001 del Relatore – Modifica alla disciplina della tassazione immobiliare.

Le norme intervengono sulle disposizioni in materia di tassazione immobiliare prevedendo:

- modifiche alla disciplina TARI con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti speciali. In proposito si prevede, tra l'altro, la sostituzione dell'obbligo di versamento della TARI in misura pari al 40% (prevista dal comma 450) con la possibilità per i comuni di stabilirne la misura (lettera a);
- modifiche alla disciplina TASI dirette sia a precisare che in caso di locazione finanziaria il soggetto passivo è il locatario sia a stabilire un limite massimo alla misura TASI da applicare alle abitazioni principali e relative pertinenze (lettere b) e c);
- modifiche alla imposizione relativa al 2013 prevedendo: *a*) la proroga dal 16 gennaio 2014 al 24 gennaio 2014 della scadenza per il pagamento della seconda rata IMU 2013 su abitazione principale, relative pertinenze e le altre categorie individuate dal decreto legge n. 133/2013 ancora in corso di esame parlamentare; *b*) la proroga al 24 gennaio 2014 del termine per il versamento della maggiorazione TARES, ove non eseguito entro il 16 dicembre 2013 (lettera d);
- modifiche ai termini di versamento della UIC prevedendo che le scadenze saranno stabilite dai comuni. Tale versione sostituisce quella attuale del comma 486 in base alla quale le scadenze sono fissate (tutte entro l'anno di riferimento), ferma restando la facoltà dei comuni di variarle (lettera e);
- la soppressione del comma 487 che prevede l'emanazione di un decreto per la definizione delle modalità di versamento e dell'obbligo da parte degli enti impositori di inviare i modelli. Lo stesso comma, inoltre, stabilisce che, nel caso in cui il comune opti per la tariffa corrispettiva in luogo della TARI, il gettito TARI sia assicurato al soggetto affidatario del servizio e quello della TASI sia assegnato al comune (lettera f);
- modifiche alla disciplina concernente l'affidamento dell'attività di riscossione e di accertamento dei tributi in esame. In particolare, in luogo dell'attuale termine del 31 dicembre 2014, si stabilisce che i comuni possono continuare ad affidare i

servizi ai soggetti con i quali hanno contratti in essere fino alla scadenza del contratto medesimo (lettera g).

L'emendamento non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione si segnala quanto segue:

per quanto concerne la disciplina TARI, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che sia assicurato il gettito complessivo atteso;

per quanto concerne la disciplina TASI, andrebbe verificata la stima di gettito attesa (3.264 miliardi nel 2014 e 3.764 miliardi a decorrere dal 2015) anche alla luce del limite massimo di aliquota applicabile alle abitazioni principali e relative pertinenze. Sul punto appare necessario acquisire l'avviso del Governo;

per quanto riguarda la maggiorazione TARES, si osserva che la modifica interviene su un tributo di competenza 2013 già scontato nei saldi per un valore complessivo di 1 miliardo di euro. Lo slittamento del termine di pagamento comporta quindi effetti negativi per l'anno 2013 che necessiterebbero di copertura finanziaria per il medesimo esercizio 2013 mentre il provvedimento in esame dispone dal 2014.

In proposito si rinvia anche alla risoluzione del Dipartimento delle finanze n. 9 del 9 settembre 2013 nella quale viene espressamente concessa ai comuni la facoltà di prorogare al 2014 la scadenza della rata TARES "fermo restando, come precisato al paragrafo 1, l'obbligo di versamento della maggiorazione nell'anno 2013 e fermo restando l'accertamento contabile nell'esercizio 2013";

- per quanto concerne le modifiche alla disciplina UIC, appare opportuna una precisazione diretta a confermare che le scadenze stabilite dai comuni dovranno intendersi fissate, in ogni caso, entro l'anno di competenza.

Emendamento 1.4002 del relatore - Sanatoria in materia di canoni demaniali marittimi

L'emendamento prevede che, nelle more del riordino della materia, da effettuare entro il 30 giugno 2014, al fine di ridurre il contenzioso generato dall'applicazione dei criteri per il calcolo del canone demaniale marittimo¹, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 possono essere definiti mediante il versamento:

a) in un'unica soluzione, di un importo pari al 30 per cento delle somme dovute;

¹ Di cui all'articolo 03, comma 1, lettera b), punto 21) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296.

b) rateizzato fino a un massimo di 9 rate annuali, di un importo pari al 70 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore (comma 522-bis).

Sono inoltre definite le misure ordinarie necessarie all'applicazione della sanatoria (comma 522-ter).

L'emendamento non risulta corredato di **relazione tecnica**

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che alla norma oggetto di contenzioso furono ascritti, in occasione della legge finanziaria per il 2007, rilevanti effetti di maggiore entrata. Appare pertanto necessario che sia chiarito se ed in che misura tali effetti risultino attualmente iscritti negli andamenti tendenziali e se la disposizione in esame possa, anche in parte, pregiudicarne il conseguimento.

Si segnala inoltre che la disposizione programmatica che preannuncia il riordino della materia entro il 30 giugno 2014 non risulta corredata di clausola di invarianza finanziaria.

Emendamento 1.4003 del Relatore – Disposizioni in materia di metanizzazione del Mezzogiorno

L'emendamento modifica lo stanziamento previsto dal comma 202 per la metanizzazione del Mezzogiorno, prevedendo che:

- l'importo di 20 mln annui per 7 anni, originariamente riferito all'arco temporale 2015-2021, sia invece riferito all'arco temporale 2014-2020;
- che la copertura originariamente prevista² sia sostituita con una copertura a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, relativo alla programmazione nazionale 2014-2020.

L'emendamento non risulta corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito il profilo di spendibilità della spesa autorizzata ai sensi della disposizione e la relativa conformità con quello delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione scontate negli andamenti tendenziali. Inoltre,

² Il testo prevedeva una copertura, per il cinquanta per cento (vale a dire per 10 milioni di euro l'anno per i periodi di imposta dal 2015 al 2021), mediante aumento delle tariffe stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e, per il restante cinquanta per cento, mediante una parte dell'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma è tenuto a corrispondere annualmente.

considerato che la norma pone a carico del Fondo un onere di ammontare annuo predeterminato, andrebbe confermato che tale destinazione sia compatibile con la programmazione di spesa e le finalità complessive del medesimo Fondo.

Emendamento 1.4004 – Istituti italiani per gli studi storici e per gli studi filosofici

La norma prevede che, nell'ambito della programmazione del Fondo sviluppo e coesione per il periodo 2014-2020, il CIPE assegni entro il limite complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 risorse all'Istituto italiano per gli studi storici e all'istituto italiano per gli studi filosofici per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. A tal fine i predetti istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, entro il 31 dicembre di ciascun degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività. Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una finalizzazione delle risorse previste dal comma 5 del ddl in esame.

In merito ai profili di quantificazione pur rilevando che l'assegnazione è prevista entro un limite massimo annuo, appare opportuno acquisire dal Governo chiarimenti volti a verificare se la destinazione di spesa prevista sia coerente con la natura delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, in massima parte di conto capitale, al fine di evitare una dequalificazione della spesa. Inoltre, andrebbe verificato se la dinamica di spesa per la nuova finalità indicata sia compatibile con quella scontata nel prospetto riepilogativo in relazione alle risorse del Fondo, i cui effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto risultano alquanto ridotti rispetto agli effetti scontati in termini di saldo netto da finanziare.

Emendamento 1.4005 del Relatore – Destinazione di risorse alla Fondazione Memoriale della Shoah di Milano)

La norma autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2014 per il finanziamento della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano per la realizzazione del progetto "Binario 21". La copertura dell'onere viene effettuata a valere sull'autorizzazione di spesa per la manutenzione e conservazione dei beni culturali di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del DL n. 34/20100

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica tenuto conto che la copertura è individuata mediante corrispondente riduzione di un'autorizzazione di spesa.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che l'onere è limitato alla spesa autorizzata.

Emendamento 1.4006 del relatore (Coordinamento del testo)

La norma reca le seguenti modifiche ai commi 191, 244 e 285:

- rettifica l'importo della dotazione del Fondo esigenze indifferibili (da 24.631.245 euro a 24.331.245 euro) di cui al comma 191, ed espunge dall'Elenco 1, cui fa rinvio il medesimo comma, la voce "Associazione nazionale privi di vista ed ipovedenti";
- corregge l'importo relativo al fondo emergenze nazionali riportato nel comma 244 (da 60,5 milioni a 59 milioni);
- rettifica i valori delle riduzioni di spesa per le amministrazioni statali conseguenti le misure di revisione della spesa di cui al comma 285 (gli importi di "60 milioni di euro per il 2014, 700 milioni di euro per il 2015 e 1.410 milioni di euro negli anni 2016 e 2017" sono sostituiti da "600 milioni di euro per il 2015 e 1.310 milioni di euro nel 2016 e 2017").

La relazione tecnica afferma che:

- con riguardo al comma 191, la disposizione è volta a eliminare dall'Elenco 1, la voce "Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (DPR n. 126/1981), alla quale è ascritto un onere di 300.000 con la conseguente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili per pari importo; ciò in quanto il comma 177 del ddl in esame prevede già una specifica autorizzazione di spesa a favore Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti per lo stesso importo di 300.000 euro. Tale situazione si è determinata per una erronea formulazione

dell'emendamento 9.156. Tale modifica non comporta effetti negativi per la finanza pubblica;

- con riferimento al comma 244, la proposta in esame è di carattere tecnico, in quanto è volta a rettificare un mero errore materiale riportato sulla norma. L'onere del fondo emergenze nazionali riportato nel comma 244 è indicato in 60,5 milioni, mentre va rettificato in 59 milioni di euro. Resta invece inalterato l'incremento dell'importo del fondo per gli interventi strutturali di politica economica in 8,6 milioni. Si chiarisce infine che non risultano comprese nell'ambito delle variazioni considerate tra gli utilizzi del citato fondo emergenze nazionali le risorse destinate al comune dell'Aquila, in relazione all'autorizzazione. nel limite di 1,5 milioni di euro, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni temporanee, prevista dal comma 223. Tale previsione trova infatti apposita copertura finanziaria nell'ambito delle economie di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, con rendicontazione al titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Città dell'Aquila, come espressamente riportato dalla relazione tecnica;
- con riguardo al comma 286. la disposizione è finalizzata a ripristinare gli importi originari delle riduzioni di spesa delle pubbliche amministrazioni previsti dal comma 32, dell'articolo 10, del testo originario (AS 1120), in quanto l'ulteriore riduzione di cui all'emendamento 17.48 approvato dalla Commissione Bilancio del Senato era finalizzata alla copertura di un onere relativo ad un intervento non contenuto nel testo definitivo approvato dal Senato della Repubblica. Si tratta pertanto della correzione di un mero errore materiale.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, in quanto gli interventi di cui ai commi in riferimento sono finalizzati a correggere, peraltro nel senso già segnalato nel corso dell'esame del disegno di legge in esame³, errori materiali riscontrati nel testo.

Emendamento 1.4007 del Relatore – Missioni per attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale

La norma prevede una deroga alla norma che dispone per le amministrazioni pubbliche una riduzione di spese per missioni⁴, in favore di quelle effettuate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale.

³ Cfr. Documentazione per l'esame di progetti di legge - Profili finanziari, del 3 dicembre 2013 (Servizio bilancio dello Stato)

⁴ All'articolo 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

La relazione tecnica afferma che la proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che l'articolo 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010 è una disposizione di contenimento della spesa della pubblica che non sconta risparmi effettivi in quanto gli stessi, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge, sono inclusi nel taglio lineare del 10%.

In merito ai profili di quantificazione, al fine di verificare la neutralità della disposizione, andrebbe confermato che l'Amministrazione interessata possa far fronte alle spese per missioni in esame nell'ambito degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente.

La deroga, infatti, in assenza di misure alternative di contenimento e razionalizzazione della spesa da parte dell'Amministrazione interessata, potrebbe essere suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della medesima.

Sul punto sarebbero opportune precisazioni da parte del Governo.

Emendamento 1.4008 del Relatore - Carta acquisti

La norma modifica il comma 133, (Carta Servizi) precisandone la portata applicativa.

La relazione tecnica afferma che trattasi di disposizione diretta a meglio precisare i contenuti della sperimentazione prevista dal comma 133 in materia di Carta acquisti.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l'onere di cui al comma 133, limitato all'entità dello stanziamento.

Emendamento 1.4009 del Relatore – Modifica alla disciplina IMU per i terreni e per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Le norme prevedono:

- la riduzione da 110 a 75 del coefficiente per la determinazione della base imponibile IMU dei terreni agricoli, e di quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (comma 505, lettera b-bis);
- l'esenzione da IMU dei fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 505-bis).

Un successivo comma introdotto dall'emendamento (comma 505-quinquies) reca la disciplina con la quale si provvede al ristoro del mancato gettito IMU in favore dei comuni delle autonomie speciali diverse da Sicilia e Sardegna.

Alla copertura degli oneri recati dalle predette agevolazioni, pari a 116,5 milioni a decorrere dal 2014, si provvede:

- quanto a 16,5 milioni mediante utilizzo del fondo ISPE (comma 505-ter);
- quanto a 100 milioni mediante incremento (dal 5% al 15%) della quota di riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da immettere all'impiego agevolato (commi 505-ter e 505-quater).

La **relazione tecnica** afferma che, in base ai dati di gettito IMU, la riduzione del moltiplicatore per i terreni comporta una perdita di gettito annua pari a 52,5 milioni di euro (1,5 milioni per ciascun punto di riduzione) e che l'esenzione dell'IMU per i fabbricati rurali strumentali comporta una perdita di gettito annua pari a 64 milioni di euro (valore complessivo: $52,5 + 64 = 116,5$ milioni).

La copertura finanziaria è in parte a valere sulla riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio per impiego agevolato in agricoltura, che viene elevata dal 5% al 15%. Tale riduzione comporta un recupero di gettito stimabile in circa 100 milioni di euro su base annua.

Si ricorda che per la restante parte la copertura utilizza le disponibilità del Fondo ISPE.

Al riguardo, si segnala che, per quanto concerne la quota di copertura finanziaria a valere sul Fondo per interventi strutturali, la capienza delle risorse utilizzate andrà verificata alla luce delle variazioni via via apportate alla dotazione del medesimo Fondo dagli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio.

Emendamento 1.4010 del relatore – Riduzione del Fondo integrativo per i comuni montani

Le norme dispongono la riduzione di un milione di euro a decorrere dal 2014 del finanziamento destinato al Fondo nazionale integrativo per i comuni montani⁵.

Il Fondo finanzia di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, che devono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dai comuni montani.

I risparmi sono destinati ad incrementare la dotazione della tabella C destinata alla missione "Turismo", al programma "Sviluppo e competitività del turismo", voce

⁵ Di cui all'articolo 1, comma 319 della legge n. 228/2012.

“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, decreto legge n. 262/2006, articolo 2, comma 98.

La relazione tecnica chiarisce che le maggiori risorse sono destinate ad integrare le autorizzazioni di spesa in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e del Club alpino italiano. Le somme, da ripartire in parti uguali fra i due enti, finanziano le spese di funzionamento ed il pagamento delle spese per l'assicurazione dei membri del Corpo.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto

Si osserva peraltro che il tenore letterale delle disposizioni non consente di identificare la specifica destinazione delle somme in questione, che viene invece indicata dalla relazione tecnica.

Emendamento 1.4011 del Relatore – Ricostruzione Abruzzo

Normativa vigente. L'articolo 7-*bis*, comma 1, del DL 43/2013, autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, danneggiati in occasione del sisma in Abruzzo. Le risorse sono assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE.

L'emendamento prevede che, nella ripartizione delle risorse di cui al predetto articolo 7-*bis*, così come rifinanziate dalla provvedimento in esame, il CIPE possa destinare quota parte delle risorse anche al finanziamento degli interventi per assicurare la ricostruzione e riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della Regione Abruzzo, nonché la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni della regione Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico.

La norma non è corredata di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le norme introducono finalità nell'ambito di risorse già stanziare.

Emendamento 1.4012 – Sistema di garanzia dei depositanti

Normativa vigente. L'articolo 96 del d.lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) dispone che le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia. Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono aderire a un sistema di garanzia italiano al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia aderiscono a un sistema di garanzia italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalità sono fornite dalle banche aderenti.

La norma dispone che le banche di credito cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Emendamento 1.4014 del Relatore – Codice della strada

La modifiche introducono gli interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale tra le finalità cui sono destinati i proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada.

La norma non è corredata di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

Emendamento 1.4015 del Relatore – Tavolo di lavoro per contenzioso ANAS

La norma prevede l'istituzione di un tavolo di lavoro tra i funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAS e rappresentanti dei passi carrai in materia di contenzioso derivante dall'articolo 55, comma 23, della legge 449/1997, che definisce le modalità di adeguamento di canoni e corrispettivi dovuti per concessioni e autorizzazioni.

La norma, introdotta durante l'esame presso la Camera dei deputati, non è corredata di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, al fine di verificare la neutralità finanziaria delle disposizioni, appare necessario acquisire conferma che per la partecipazione al tavolo non sia prevista la corresponsione di alcun compenso, emolumento o rimborso spese, a qualsiasi titolo dovuto.

Emendamento 1.4016 del Relatore – Valore delle aree cedute dai Comuni.

Normativa vigente L'articolo 31, comma 48, della legge n. 448/1998 stabilisce che il corrispettivo delle aree cedute dal Comune è determinato in misura corrispondente al 60% del valore determinato ai sensi dell'art. 5-*bis*, comma 1, del decreto legge n. 333 del 1992, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma.

Il richiamato articolo 5-*bis* del DL 333/1992 reca disposizioni in materia di espropriazioni e stabilisce che il valore dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili è determinata a norma dell'articolo 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti del TUIR. L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento.

La norma interviene sulla modalità di determinazione del corrispettivo delle aree cedute dai Comuni.

In particolare si stabilisce che la già prevista percentuale del 60% per la determinazione del corrispettivo sia applicata al valore venale del bene, anziché a quello calcolato secondo la disciplina delle espropriazioni (citato art. 5-*bis* DL 333/1992). I comuni hanno tuttavia facoltà di abbattere tale valore fino al 50%.

L'emendamento non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la valenza finanziaria dell'emendamento non è chiaramente definibile, atteso che la proposta per un verso incrementa la base di riferimento per la determinazione del prezzo di cessione, rapportandola al valore venale del bene, per altro verso consente una riduzione fino al 50 % . Si rileva quindi la necessità di chiarimenti in merito al complessivo impatto finanziario delle disposizioni.

Emendamento 1.4017 del Relatore – Ripartizione dei fondi per la ricostruzione nelle aree colpite da calamità naturali

La norma estende al territorio della provincia di Siena l'accesso ai finanziamenti previsti dal comma 221 per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2013.

Si ricorda che i commi 220 e 221 prevedono l'istituzione di un Fondo per interventi in conto capitale finalizzati alla ricostruzione e alla messa in sicurezza nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi. Il Fondo reca una dotazione di 26,5 milioni di euro per l'anno 2014, parte della quale (20 milioni) è destinata al finanziamento di interventi per la ricostruzione nelle province di Lucca, Massa Carrara, Genova e La Spezia colpite da eventi alluvionali nell'ottobre 2013.

L'emendamento non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerato che l'emendamento prevede una finalizzazione aggiuntiva per le risorse di un Fondo il cui importo è limitato all'entità dello stanziamento.

Emendamento 1.4018 del Relatore – Rinnovo della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti locali

La norma prevede la facoltà, per l'esercizio 2014 - per gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del Consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario –di riproporre entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, qualora dimostrino dinanzi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario.

La relazione tecnica non considera la disposizione.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Emendamento 1.4019 del Relatore – Detrazione IRPEF per spese di ristrutturazione edilizia.

La norma interviene sulla disciplina del D.L. n. 63/2013 relativa alla detrazione fiscale per spese di ristrutturazione edilizia - nella misura del 65 per cento e per un importo massimo di 96.000 euro – prevista per specifiche categorie di edifici, tra cui quelli ricadenti in zone sismiche. L'ambito applicativo di tale agevolazione viene esteso includendovi gli interventi su edifici ricadenti nei comuni danneggiati dal sisma in Emilia Romagna (lettera *a*).

La modifica è introdotta a decorrere dalla data di pubblicazione della legge in esame (lettera *b*).

L'emendamento non è corredato da **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione si osserva che la proposta in esame determina effetti negativi di gettito tributario per il 2014 rispetto ai quali non è prevista una specifica compensazione finanziaria all'interno del medesimo emendamento. Sul punto appare quindi necessario acquisire chiarimenti ed elementi di valutazione dal Governo.

Ulteriori indicazioni andrebbero fornite in merito alla decorrenza, fissata in coincidenza con la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge. Tenuto conto che presumibilmente la pubblicazione in GU sarà anteriore al 31 dicembre, andrebbe precisato se, stante il tenore letterale delle disposizioni, queste riguardino esclusivamente le spese effettivamente sostenute negli ultimi giorni del 2013.

In caso contrario infatti l'onere da scontare nel 2014 risulterebbe maggiore rispetto a quello quantificabile in base all'interpretazione letterale della norma.

Emendamento 1.4020 del Relatore – Proroga delle scadenze di pagamenti per le imprese dei territori colpiti dal sisma del 2012 in Emilia e Veneto

Normativa vigente: l'articolo 11 del DL 174/2012 (Disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) ha stabilito, ai commi 7 e 7-bis, che per il pagamento dei tributi, contributi e premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i soggetti⁶ che abbiano subito danni nei territori dell'Emilia e del Veneto colpiti dal sisma del maggio 2012 possono chiedere agli istituti di credito operanti nei medesimi territori un finanziamento

⁶ Titolari di imprese, anche commerciali; lavoratori dipendenti e autonomi; esercenti attività agricole.

assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A loro volta, i soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6 miliardi di euro. Le relative garanzie dello Stato sono elencate nell'apposito allegato dello stato di previsione del Ministero dell'economia.

Il comma 10 prevede che gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, siano corrisposti ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. La quota capitale è invece restituita dai soggetti richiedenti a partire dal 1° luglio 2013, secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

Il comma 13 dispone che agli oneri derivanti dal predetto comma 10, valutati in 145 milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni per il 2014, si provveda a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del DL 95/2012 (riduzioni di spesa nell'ambito della cd. *spending review*). Il Ministero dell'economia provvede al monitoraggio dei predetti oneri. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni, dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede a valere sulle medesime risorse di cui al citato periodo.

La norma differisce al 30 giugno 2014 il pagamento della prima rata del finanziamento richiesto dai titolari di reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del DL 174/2012. La restituzione del finanziamento viene inoltre prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

Analoghe proroghe vengono disposte per i titolari di reddito d'impresa aventi i requisiti per accedere ai finanziamenti previsti dai successivi provvedimenti nella medesima materia (legge 228/2012 e DL 43/2013)⁷. Per tali soggetti il pagamento della prima rata, in scadenza al 30 giugno 2014, viene differito al 30 giugno 2015 e la restituzione dei finanziamenti è prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

La Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana adeguano conseguentemente le convenzioni previste per i predetti finanziamenti.

Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato la predetta proroga di tre anni è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea.

⁷ Provvedimenti che, pur introducendo alcune modifiche ai requisiti per l'accesso ai finanziamenti e all'ambito temporale di applicazione dei benefici non hanno modificato i limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del DL 174/2012.

Le disposizioni in esame entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

L'emendamento non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione si osserva che le proroghe previste dall'emendamento sembrano suscettibili di incidere sugli oneri a suo tempo stimati per la concessione dei finanziamenti ai soggetti colpiti dal sisma dell'Emilia Romagna e del Veneto. Tali oneri discendono dal meccanismo agevolativo previsto, che consiste nell'imputazione allo Stato degli oneri per interessi e delle spese di gestione sostenute dagli istituti di credito finanziatori, mentre continua a gravare sui soggetti obbligati il rimborso della quota capitale del debito, secondo le scadenze indicate dalla normativa.

Di conseguenza, il rinvio dei pagamenti previsto dal testo appare suscettibile di incrementare gli oneri a suo tempo quantificati dal DL 174/2012 (145 milioni di euro per il 2013 e 70 milioni per il 2014), poiché ad un prolungamento del periodo di ammortamento del debito dovrebbero corrispondere, a parità di altre condizioni, sia minori introiti di carattere tributario e contributivo sia maggiori oneri per interessi relativi ai finanziamenti erogati.

Si osserva in proposito che la clausola di salvaguardia prevista dal medesimo decreto legge 174/2012 (articolo 11, comma 13) non sembra idonea a dare copertura a tale incremento della spesa, in quanto è finalizzata a compensare esclusivamente gli oneri dovuti alla variazione dei tassi di interesse e non – quindi – i maggiori oneri derivanti da un'estensione temporale o quantitativa dell'agevolazione sulla base di nuove norme.

Su tali aspetti appare necessario acquisire una valutazione del Governo. Nell'ambito di tale valutazione andrebbe altresì precisato se in relazione alle fattispecie in esame siano configurabili oneri già nell'esercizio 2013.

Emendamento del Governo 1.5000 – Anticipazioni di bilancio INPDAP e Modifiche alla L. 92/2012

Le norme dispongono che le anticipazioni di bilancio concesse ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 della L. 448/1998 negli esercizi pregressi al 2012, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'INPDAP, si intendano effettuate a titolo

definitivo e pertanto eliminate dalla contabilità istituita ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 35.

L'articolo 35, comma 3, della L. 448/1998 ha disposto che, con effetto dall'esercizio finanziario 1999, fossero autorizzati trasferimenti pubblici in favore dell'INPS e dell'INPDAP a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso.

Il successivo comma 6 ha disposto altresì l'istituzione presso l'INPDAP di un'apposita contabilità nella quale sono evidenziati i rapporti debitori verso lo Stato da parte delle gestioni previdenziali che hanno beneficiato dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.

Si modificano inoltre talune disposizioni di cui alla L. 92/2012 (Riforma del Lavoro).

In particolare, le norme:

- sopprimono i termini temporali entro i quali sarebbero dovuti essere definiti gli accordi per la costituzione dei Fondi di solidarietà;
- includono tra le finalità eventuali dei Fondi di solidarietà una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
- dispongono che, qualora gli accordi avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal Fondo residuale, di cui all'articolo 3, comma 19, della L. 92/2012, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro non siano più soggetti alla disciplina di detto Fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del Fondo residuale restano acquisiti allo stesso. Il comitato amministratore può proporre il mantenimento in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate;
- prevedono che, qualora alla data del primo gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali, l'obbligo di contribuzione al Fondo residuale sia sospeso fino al completamento delle procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014. Con riferimento al relativo periodo non sono riconosciute le relative prestazioni previste. In caso di mancata costituzione del Fondo di solidarietà bilaterale entro il 31 marzo 2014, l'obbligo è comunque ripristinato anche in relazione alle mensilità di sospensione;
- dispongono che in fase di prima applicazione dal primo gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del fondo sia fissata allo 0,5%, ferma restando la possibilità di fissare eventuali addizionali contributive a carico dei datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti previsti.

La **relazione tecnica** afferma, con riferimento alle anticipazioni di bilancio INPDAP, che le disposizioni non hanno effetto sui saldi di finanza pubblica in quanto trattasi di intervento meramente tecnico-contabile, che di fatto neutralizza la pregressa passività

patrimoniale ex-INPDAP (circa 25,2 miliardi di euro, di cui circa 21,7 miliardi di euro per debito verso lo Stato relativi alle somme di anticipazioni di bilancio di cui alla L. 448/1998, articolo 35) confluita in INPS con la soppressione dell'ex-INPDAP e alimentata dalle anticipazioni effettuate a INPDAP nel periodo fino al 2011.

L'intervento si connota come un completamento di quanto effettuato con la legge di stabilità 2012 nei rapporti tra bilancio dello Stato ed ex-gestioni INPDAP. Infatti, con l'articolo 2 della legge n. 183/2011 a decorrere dallo gennaio 2012 è stata complessivamente ridefinita la materia dei trasferimenti alle gestioni ex-INPDAP, istituendo contestualmente la relativa gestione GIAS (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) poi confluita nella gestione GIAS dell'INPS a seguito della soppressione dell'ex-INPDAP in base a quanto previsto dal decreto-legge n. 201/2011. Conseguentemente, a decorrere dal 2012:

- è stato ripristinato l'apporto dello Stato alla gestione CTPS (gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali). Pertanto, a decorrere dal 2012, viene assicurato il sostanziale equilibrio dei flussi annuali delle entrate e delle spese istituzionali della gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali;
- è stata istituita la GIAS relativa alle gestioni ex INPDAP, attribuendo quota parte delle pensioni a carico della GIAS.

In ogni caso, circa l'analisi degli equilibri gestionali degli enti previdenziali, e in particolare dell'INPS, non può non rilevarsi che tale analisi non assume carattere sostanziale per quanto attiene sia gli equilibri di finanza pubblica sia la sostenibilità macroeconomica del sistema di protezione sociale, atteso che tali disavanzi sono comunque riequilibrati attraverso trasferimenti statali e, quindi, la fiscalità generale. Infatti, la sostenibilità macroeconomica di un sistema di protezione sociale finanziato a ripartizione è legata agli aspetti normativo -istituzionali che afferiscono alla disciplina del riconoscimento delle prestazioni e non alle modalità di finanziamento delle stesse (tramite contributi previdenziali e/o tramite fiscalità generale). Per quanto concerne l'Italia, la sostenibilità macroeconomica del sistema pensionistico è tra le migliori dei paesi europei. Infatti, l'Italia presenta una variazione della spesa in rapporto al PIL in netta controtendenza rispetto a quella prevista per la maggior parte dei paesi europei, nonostante la dinamica demografica meno favorevole.

Infine, con riferimento alla specifica situazione del disavanzo INPS, la RT fa presente che lo stesso non si è generato per effetto dell'incorporazione dell'ex-INPDAP, in quanto già da tempo l'ente ha iniziato a registrare disavanzi gestionali per effetto della profonda crisi economica e, in particolare, per la significativa contrazione della dinamica delle entrate contributive. Tale disavanzo è stato contenuto solo per effetto degli elevati avanzi della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge n. 335/1995 (gestione co.co.pro), che la stessa legge n. 335/95 ha incorporato in ambito INPS.

La relazione tecnica , con riferimento alle modifiche di cui alla L. 92/2012, oltre a descrivere le norme, afferma che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, per quanto attiene alla trasformazione a titolo definitivo delle anticipazioni concesse all'INPDAP da parte dello Stato, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare necessario acquisire conferma dal Governo – che dalle norme in esame non derivino eventuali squilibri di cassa e che le stesse siano di carattere esclusivamente contabile, come evidenziato nella relazione tecnica.

Per quanto attiene alle modifiche in materia di Fondi di solidarietà bilaterali, non si hanno altresì osservazioni da formulare.

Si ricorda che la relazione tecnica relativa alla L. 92/2012 precisava che le disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterale risultano neutrali sugli equilibri di finanza pubblica. Esse, infatti, essendo volte ad estendere certe assicurazioni previdenziali, hanno l'effetto di aumentare la spesa pubblica corrente per prestazioni sociali in denaro ma con finanziamento realizzato attraverso un aumento della pressione contributiva. La medesima RT, tra gli obblighi dei Fondi, ricordava l'obbligo di bilancio in pareggio e l'impossibilità di erogare prestazioni in carenza di risorse.

Emendamento 1.5001 del Governo - Riparto ed utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione

L'emendamento prevede che, entro il primo marzo 2014, il CIPE effettui la ripartizione programmatica tra le Amministrazioni interessate dell' 80 per cento della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione definita al comma 1. Le Amministrazioni destinatarie delle risorse definiscono gli interventi da realizzare e la relativa tempistica, identificando i relativi fabbisogni finanziari annuali e gli eventuali costi da sostenere per la progettazione.

A seguito dell'approvazione dei progetti il CIPE provvede alla assegnazione delle risorse in via definitiva, sulla base della quale ciascuna amministrazione può avviare le attività, ferma restando la necessità del trasferimento delle risorse ai pertinenti capitoli di bilancio nel limite delle disponibilità annuali.

In sede di legge di stabilità si provvede alla rimodulazione annuale delle risorse.

Una quota del cinque per cento delle risorse de Fondo può essere destinata, nell'ambito della programmazione, ad interventi di emergenza con finalità di sviluppo.

Qualora, a seguito di interventi legislativi di riduzione del Fondo, sia necessaria la revoca delle assegnazioni finanziarie e la conseguente riprogrammazione degli interventi, si provvede ad evidenziare l'impatto, anche in termini economici, di tale riprogrammazione sui singoli interventi.

La relazione tecnica afferma che la norma definisce le modalità per la programmazione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione per il periodo 2014-2020, prevedendo, in particolare, che le Amministrazioni possano avviare le attività ferma restando la necessità del trasferimento delle risorse ai pertinenti capitoli di bilancio nel limite delle disponibilità annuali.

La relazione afferma quindi che le disposizioni, di natura procedurale, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Viene previsto inoltre che nell'ambito della programmazione del FSC, una quota del 5% delle relative risorse possa essere destinata ad interventi emergenziali con finalità di sviluppo. La previsione non determina effetti finanziari negativi.

Al riguardo, pur rilevando la natura essenzialmente procedurale delle disposizioni, appare utile che sia chiarito quale tipo di utilizzo possano trovare le risorse assegnate in via provvisoria. L'avvio delle attività cui fa riferimento la relazione tecnica è infatti ammesso solo a seguito dell'assegnazione definitiva delle risorse, successiva all'approvazione degli specifici programmi di intervento.

Emendamento 1.5002 del Governo – Regime fiscale delle imprese agricole.

Normativa vigente La legge finanziaria 2006 ha introdotto un regime agevolato, applicabile su opzione, in favore delle società agricole (comma 1093) e delle società esercenti attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (comma 1094).

I suddetti regimi agevolati sono stati abrogati, con decorrenza 2015, dai commi 513 e 514 della legge di stabilità 2013. La relazione tecnica allegata a tali norme ha stimato un maggior gettito, in termini di competenza, pari a 43,7 milioni annui. In termini di cassa, per l'anno 2015, è stato considerato un acconto in misura pari a 32,8 milioni (75%) e a decorrere dal 2016 il maggior gettito ascrivito ammonta a 43,7 mln annui.

La norma reintroduce le agevolazioni fiscali in favore delle società agricole originariamente disciplinate dai commi 1093 e 1094 della legge finanziaria 2007.

Sul piano normativo, vengono abrogati i commi 513 e 514 della legge di stabilità 2013 e contestualmente si stabilisce che riacquistano efficacia le disposizioni contenute nei commi 1093 e 1094 della legge finanziaria 2007.

La compensazione finanziaria è a valere sul fondo ISPE per un ammontare pari a 32,8 mln nel 2015 e a 33,7 mln a decorrere dal 2016.

La **relazione tecnica**, dopo aver ricostruito il profilo normativo relativo ai soggetti interessati, afferma che la quantificazione dell'onere è tratta dalla relazione tecnica allegata alla legge di stabilità per l'anno 2013 e che per la copertura si provvede sul fondo ISPE.

In merito ai profili di quantificazione si segnala che l'ammontare dell'onere rispetto al quale si provvede alla copertura non appare in linea con il maggior gettito scontato in sede di legge di stabilità 2013 (che ha abrogato le agevolazioni fiscali che la norma in esame intende reintrodurre). Infatti, gli effetti positivi ascritti in tale sede ammontano a 32,8 mln nel 2015 e a 43,7 mln a decorrere dal 2016. Sul punto, appare pertanto opportuna una precisazione del Governo diretta a chiarire le motivazioni sottostanti la riduzione degli effetti stimati - a decorrere dal 2016 - a 33,7 mln annui (in luogo dei 43,7 mln annui indicati nella RT riferita alla legge di stabilità per il 2013, cui la relazione tecnica allegata alla norma in esame fa espresso riferimento).

Si segnala inoltre che, per quanto concerne la di copertura finanziaria a valere sul Fondo per interventi strutturali, la capienza delle risorse utilizzate andrà verificata alla luce delle variazioni via via apportate alla dotazione del medesimo Fondo dagli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio.

Emendamento del Governo 1.5004 - Esigenze di sicurezza Expò 2015

La norma, per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse alla realizzazione dell'Expò Milano 2015, anche attraverso la tempestiva acquisizione e realizzazione delle infrastrutture delle Forze di polizia e l'implementazione dei servizi, autorizza la spesa di 38 milioni per il 2014, di cui 34 milioni in conto capitale, e 88 milioni di euro per il 2015. Per le medesime finalità in favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è autorizzata la

spesa di 9 milioni per il 2014, di cui 6 milioni in conto capitale, e di 12 milioni per il 2015 (comma 60-*bis*).

Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze dei Corpi di polizia, per il 2014 l'ammontare complessivo delle risorse disponibili per il trattamento economico accessorio del personale appartenente ai predetti Corpi è incrementato, oltre a quelle previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio per il 2014, di euro 100 milioni. In relazione alle somme di cui alla presente disposizione non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-*bis*, del DL n. 78/2010 (comma 60-*ter*).

L'art. 9, comma 2-bis, del DL n.78/2010, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014⁸, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Alla norma in riferimento non sono stati ascritti effetti diretti sui tendenziali.

Alla copertura dei predetti oneri si provvede:

- quanto a 107 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2004 (Fondo ISPE) (comma 60-*quater*);
- quanto a 10 milioni per il 2014 mediante utilizzo della tabella B;
- quanto a 30 mln per il 2014 con riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 25.

Le ultime due voci riguardano le spese in conto capitale.

La relazione tecnica con riguardo al comma 60-bis, precisa che le risorse sono destinate, per la parte corrente, per gli oneri relativi al lavoro straordinario per garantire un aumento del dispositivo di soccorso ordinario e specialistico e per la gestione dei mezzi di soccorso, del materiale e delle attrezzature tecniche nonché per gli oneri logistici e per la gestione della rete di telecomunicazione e per i sistemi informatici. Per quanto riguarda le spese in conto capitale, le risorse sono destinate all'acquisto, da effettuarsi nel 2014, di mezzi operativi nonché ad attrezzature NBCR per decontaminazione e laboratori, sistemi di telecomunicazione ed apparati *hardware*.

Con riferimento al comma 60-ter, la RT ribadisce il contenuto della disposizione.

Il comma 60-quater prevede, ai fini della parziale copertura degli oneri recati dai commi 60-*bis* e 60-*ter*, la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, quanto a 107 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni di euro per il 2015. Ai fini della

⁸ Il termine finale del 31 dicembre 2013 è stato prorogato di un anno per effetto della proroga dell'art. 1, comma 1, lett. a) del DPR n. 122/2013.

restante copertura dei suddetti commi, le risorse sono reperite quanto a 10 milioni di euro per il 2014, mediante utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno della tabella B; quanto a 30 milioni di euro per il 2014, con riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 25 del disegno di legge in esame, destinata ad interventi del Ministero dell'interno per la prosecuzione della rete nazionale standard Te.T.Ra., necessaria per le comunicazioni sicure delle Forze di polizia.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva la necessità di acquisire dati più dettagliati in merito alla destinazione delle somme, anche al fine di verificarne l'effettiva proiezione temporale che l'emendamento limita al biennio 2014-2015.. Si segnala che, per quanto concerne la copertura finanziaria a valere sul Fondo per interventi strutturali, la capienza delle risorse utilizzate andrà verificata alla luce delle variazioni via via apportate alla dotazione del medesimo Fondo dagli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio.

Emendamento 1.5005 - Spesa sanitaria regione Sardegna

Normativa vigente. Il comma 14 del D.L. 95/2012 stabilisce una riduzione complessiva degli acquisti da erogatori privati (volumi e corrispettivo) per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera in misura tale da ridurre la spesa, rispetto al valore registrato a consuntivo nel 2011, dello 0,5 per cento per il 2012, dell'1 per cento per il 2013 e del 2 per cento a decorrere dal 2014. La misura è aggiuntiva rispetto alle eventuali misure di riduzione già eventualmente assunte dalle regioni o dalle province autonome. Il livello di spesa 2012 così rideterminato costituisce il valore di riferimento per l'applicazione della manovra correttiva già prevista dall'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.L. 98/2011⁹. Con riferimento a tale disposizione, la relazione tecnica al disegno di legge precisava che nella valutazione finanziaria si era tenuto conto dell'aggregato di riferimento della spesa in oggetto, pari complessivamente a oltre 14 miliardi. La misura determinava un livello di risparmio pari a circa 70 milioni per il 2012, 140 milioni per il 2013 e 280 milioni a decorrere dal 2014. Tali importi concorrevano alla manovra complessiva di riduzione della spesa sanitaria e alla conseguente riduzione del livello di finanziamento del SSN.

La Nota del 24 luglio 2012, presentata dal Governo durante l'iter in prima lettura al Senato, precisava al riguardo che in relazione alle "esigue" riduzioni previste ed ai "margini che sussistono in funzione delle

⁹ L'articolo 17, comma 1, lett. a) del D.L. 98/2011 prevede che nelle more del perfezionamento delle attività poste in capo all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 163/2006, concernenti la determinazione dei prezzi standardizzati, l'Osservatorio, avvalendosi anche della CONSIP elabori prezzi di riferimento di beni e servizi sanitari e non sanitari al fine di mettere a disposizione delle regioni ulteriori strumenti operativi di controllo e razionalizzazione della spesa. Le regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati (750 milioni nel 2012 e 1.100 milioni a decorrere dal 2014), intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati.

inappropriatezze che si rilevano dall'analisi delle prestazioni erogate da privati", confermava che la disposizione non compromette l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza

La norma dispone che, a seguito dei gravi eventi alluvionali del novembre 2013, la regione Sardegna possa conseguire gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 15, comma 14, del D.L. 95/2012 (riduzione della spesa per acquisto di prestazioni da operatori privati, rispetto al valore registrato a consuntivo nel 2011, dello 0,5 per cento per il 2012, dell'1 per cento per il 2013 e del 2 per cento a decorrere dal 2014) su altre aree della spesa sanitaria.

La relazione tecnica precisa che la disposizione è diretta a consentire alla regione la possibilità di rimodulare le misure di contenimento della spesa introdotte dall'articolo 15, comma 14, del D.L. 95/2012, garantendo comunque, tramite appositi interventi su altre aree di spesa sanitaria, il conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dalla norma citata. L'emendamento non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si ricorda che l'articolo 15 del D.L. 95/2012 prevedeva un complesso di misure di risparmio della spesa sanitaria (2 miliardi nel 2014 e 2,1 miliardi a regime 2015 con riferimento a tutte le regioni) riguardanti, oltre che la riduzione degli importi dei contratti con gli erogatori privati per assistenza specialistica e ospedaliera di cui al comma 14 citato, la fissazione di un tetto per la remunerazione delle funzioni svolte dai privati accreditati (comma 13, lett g), la riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi (comma 13, lett a-f), la farmaceutica convenzionata e ospedaliera (commi da 1 a 11). Tali misure sono state rese ulteriormente stringenti (500 milioni annui di ulteriori risparmi), con riferimento alla spesa per acquisti di beni e servizi e per dispositivi medici, dalla legge di stabilità per il 2013 (articolo 1, commi 131-132).

Andrebbe pertanto chiarito, a fronte dei minori risparmi a valere sul comma 14, quali siano le altre aree di spesa nell'ambito delle quali regione Sardegna possa effettuare riduzioni ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente.

Rilevato inoltre che la regione è in piano di rientro, tali risparmi dovrebbero in ogni caso essere compatibili con gli obiettivi previsti dal piano e dal relativo programma operativo.

Su tali aspetti appare opportuno acquisire la valutazione del Governo.

Emendamento 1.5006 del Governo –Trasferimenti di quote della Banca d'Italia

Normativa vigente. Il comma 6 dell'articolo 6 del D.L. 133/2013 (in corso di esame in prima lettura al Senato) prevede che, a decorrere dall'esercizio 2013, i partecipanti al capitale della Banca d'Italia

trasferiscono le quote, ove già non incluse, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi valori di iscrizione del comparto di provenienza.

L'articolo 4 del DM 8 giugno 2011, in materia di riclassificazione delle attività finanziarie, prevede che nella riclassificazione di uno strumento finanziario in una delle altre categorie previste dallo IAS 39, che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, il valore dello strumento finanziario iscritto nella nuova categoria, quale risultante da atto di data certa e, in ogni caso, dal bilancio d'esercizio approvato successivamente alla data di riclassificazione, assume rilievo fiscale. Inoltre il differenziale tra il valore suddetto ed il valore fiscalmente riconosciuto prima della riclassificazione dello strumento finanziario in un'altra categoria tra quelle contemplate dallo IAS 39 rileva secondo la disciplina fiscale applicabile allo strumento finanziario prima della riclassificazione.

La norma dispone che al trasferimento previsto dal comma 6 dell'articolo 6 del D.L. n. 133/2013 si applica l'articolo 4 del DM 8 giugno 2011 qualunque sia la categoria di provenienza. Inoltre, ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del medesimo comma 6 si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali, con l'aliquota di cui al comma 91 del ddl in esame, da versare nei modi e tempi stabiliti dal comma 93 del ddl in esame.

La relazione tecnica afferma che data la natura di coordinamento normativo della disposizione in esame e coerentemente al fatto che prudenzialmente non sono stati ascritti effetti in sede di relazione tecnica al decreto legge n.133/2013, si stima che dall'applicazione di questa disposizione non derivino sostanziali effetti in termini di gettito.

In merito ai profili di quantificazione appare opportuno che il Governo fornisca elementi di maggior dettaglio in merito ai profili applicativi e ai possibili effetti di gettito (sia pur rilevabili a consuntivo) derivanti dall'applicazione della disposizione in esame che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del comma 6 dell'articolo 6 del D.L. 133/2013.

In proposito si ricorda che il citato comma 6 prevede, invece, che le quote dei partecipanti al capitale della Banca d'Italia siano trasferite alle attività finanziarie al medesimo valore di iscrizione del comparto di provenienza.

Emendamento 1.5006 – Lettera a), comma 95-ter – Modifica valori contabili derivante da previsioni contrattuali degli strumenti finanziari

Normativa vigente. Il comma 22 dell'articolo 2 del DL n. 138 del 2011 prevede che ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e

delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e diversi da azioni e titoli similari, si applica il regime fiscale di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239¹⁰. Le remunerazioni dei predetti strumenti finanziari sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto emittente.

La norma prevede che fermo restando le previsioni del citato comma 22 concernenti la deducibilità delle remunerazioni e l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, i maggiori o minori valori che derivano dalla attuazione di specifiche previsioni contrattuali degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma 22 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta. La disposizione in esame si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

La relazione tecnica afferma che alla disposizione in esame non si ascrivono effetti, in considerazione sia del fatto che non si dispone di elementi puntuali relativi alle fattispecie in esame (in ogni caso di trascurabile entità) sia del fatto che le eventuali variazioni di valore degli strumenti finanziari in parola sono determinate dal verificarsi dei cosiddetti "eventi attivatori" i quali, a loro volta, sono legati alle non prevedibili dinamiche dei mercati finanziari.

In merito ai profili di quantificazione appare opportuno che il Governo fornisca maggiori elementi di dettaglio nonché una quantificazione, seppur di massima, degli effetti di gettito connessi all'applicazione della disposizione in esame. In proposito si rileva che la mancata iscrizione di effetti di gettito alla disposizione in esame appare giustificata solo ove si dimostri una compensatività delle variazioni di valore degli strumenti finanziari di segno opposto.

Emendamento 1.5006 – Lettera b), comma 97 – Affrancamento maggiori valori contabili

La norma modifica il comma 97 del ddl in esame relativo al divieto di duplicazione tra il regime per il riallineamento di cui al comma 96 del ddl in esame e le ulteriori opzioni previste da altre disposizioni di legge¹¹, consentendo, in particolare, l'attivazione di tali regimi esclusivamente su importi non riconosciuti per effetto di altri riallineamenti.

¹⁰ "Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati".

¹¹ Si tratta degli articoli 172, comma 10-bis, 173, comma 15-bis, e 176, comma 2-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

La relazione tecnica afferma che la modifica in esame è suscettibile di produrre maggiori adesioni alla normativa in oggetto, rispetto a quanto stimato in sede di relazione tecnica originaria, in quanto costituisce un ampliamento oggettivo. Sulla base dei dati e della metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica originaria, si ipotizza il seguente, nuovo andamento di gettito di competenza e di cassa, sia come gettito lordo da imposta sostitutiva che come perdite da credito di imposta DTA, IRES ed IRAP, nonché la differenza rispetto la RT originaria:

(milioni di euro)

Competenza emendamento	2012/2013	2014	2015	2016
Imposta sostitutiva	750	350	350	230
Credito d'imposta DTA	-451,2	-210,5	-210,5	-138,4
Minore IRES				-83,8
Minore IRAP				-16,8
Totale	298,8	139,5	139,5	-8,9

(milioni di euro)

CASSA emendamento	2014	2015	2016	2017
Imposta sostitutiva	750	350	350	230
Credito d'imposta DTA	-451,2	-210,5	-210,5	-138,4
Minore IRES				-146,6
Minore IRAP				-31,1
Totale	298,8	139,5	139,5	-86

(milioni di euro)

DIFFERENZA rispetto RT originaria	99,6	99,7	99,7	3,8
--	-------------	-------------	-------------	------------

In proposito si ricorda che gli effetti in termini di cassa delle disposizioni di cui ai commi 96 e 98 del ddl in esame erano pari a 199,2 milioni di euro nel 2014, 39,8 milioni di euro nel 2015 e nel 2016 e -89,8 milioni di euro nel 2017

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la relazione tecnica allegata all'emendamento stima, conseguentemente alla modifica disposta dalla norma in esame, un incremento dell'ipotesi di adesione all'affrancamento dei maggiori valori contabili in misura pari a circa 2,4 punti percentuali rispetto alla RT originaria (la quale considerava un'adesione pari al 5% per gli anni 2012/2013). In proposito andrebbero forniti ulteriori elementi al fine di valutare la prudenzialità di tale ipotesi tenuto conto, fra l'altro, di quanto affermato dalla

stessa RT allegata al testo originario in merito alla necessità di "ritenere in via di esaurimento l'interesse" per la fattispecie in esame.

Appare, inoltre, opportuno un chiarimento in merito all'andamento degli effetti di maggior gettito relativi all'imposta sostitutiva. In particolare, non appare chiaro l'andamento decrescente degli stessi a decorrere dall'anno 2016, tenuto conto, fra l'altro, che in sede di RT originaria tali effetti avevano, invece, un andamento costante per l'intero periodo 2014-2016.

Emendamento 1.5006 – Lettera c), comma 119-quater – Incremento dotazione fondo ISPE

La norma prevede che le maggiori entrate derivanti dai commi 97, 119-bis e 119-ter, pari complessivamente a 237,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 191,7 milioni per l'anno 2015, a 201 milioni per l'anno 2016 e a 105,1 milioni a decorrere dall'anno 2017, affluiscono al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2004.

La relazione tecnica fornisce la dimostrazione degli effetti di maggiore entrata relativi ai commi 119-bis e 119-ter introdotti con l'emendamento 1.1643. In particolare, la RT precisa che tali disposizioni introducono per i soggetti operanti nel settore della raccolta di pubblicità on-line e dei servizi ad essa ausiliari, una specifica disposizione relativa alla modalità di determinazione del reddito di impresa riferibile ad operazioni intercorse con società non residenti nel territorio dello Stato, che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 110, comma 7, del TUIR. Inoltre le disposizioni pongono l'obbligo, in capo a chi acquista servizi di pubblicità on-line e servizi ad essa ausiliari, di regolare finanziariamente le transazioni commerciali esclusivamente mediante bonifico bancario o postale.

La RT afferma che nel triennio 2009-2011 il mercato della pubblicità on-line ha evidenziato un andamento del fatturato in aumento registrando una crescita media nel biennio 2010-2011 di circa il 38 per cento (fonte rapporto AGCOM).

Mercato della pubblicità on-line (fatturato e andamento) – (rapporto AGCOM)				
2009	2010		2011	
Ricavi (mln di euro)	Ricavi (mln di euro)	Variazione rispetto anno prec.	Ricavi (mln di euro)	Variazione rispetto anno prec.
825,03	1.177,29	42,70%	1.578,40	34,07%

La RT, ipotizzando una crescita del fatturato inferiore a quella registrata in detto biennio, in via prudenziale pari al 10 per cento circa su base annua e considerato che il fatturato 2012 di altri operatori non considerati nel rapporto Agcom quali Twitter, Facebook, Groupon, You tube, E-bay (solo per la parte di raccolta pubblicitaria) è di circa 1,5 miliardi, perviene nel complesso ad un fatturato 2012 di circa 3,2 miliardi. La RT, quindi, applicando al fatturato 2012 una crescita media di circa il 10 per cento e una redditività intorno al 7 per cento perviene ad un maggior gettito per competenza come evidenziato nella tabella seguente:

(milioni di euro)

	2012	2013	2014	2015
Trend di crescita	10%	10%	10%	10%
Fatturato (stima)	1.736,24	1.909,86	2.100,85	2.310,94
Fatturato operatori non considerati nel rapporto AGCOM	1.500	1.650	1.815	1996,5
<i>Totale Fatturato</i>	<i>3.236,24</i>	<i>3.559,86</i>	<i>3.915,85</i>	<i>4.307,44</i>
% di remunerazione sul fatturato	7%	7%	7%	7%
Reddito imponibile	226,54	249,19	274,11	301,52
IRES/IRAP	31,4%	31,4%	31,4%	31,4%
Maggior gettito di competenza dal 2013		78,25	86,07	94,68

Gli effetti per cassa sono i seguenti:

(milioni di euro)

CASSA	2014	2015	2016
IRES	119,9	80,5	88,6
IRAP	18	11,5	12,7
Totale	137,9	92	101,3

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Emendamento 1.5007 del Governo – Cassa integrazione in deroga per il settore della pesca

La norma specifica che nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, sia destinata una somma fino a 30 milioni al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca per l'anno 2014

La **relazione tecnica** afferma dalle modifiche non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo le stesse dirette esclusivamente a precisare meglio i limiti della finalizzazione al settore della pesca delle risorse per ammortizzatori in deroga.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare alla luce di quanto osservato nella relazione tecnica.

Emendamento 1.5008 del Governo – Ulteriori categorie ammessi ad interventi di salvaguardia pensionistica

La modifiche ampliano la platea dei soggetti salvaguardati– cui è consentita la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina previgente all'articolo 24 del DL 201/2011 (cosiddetta riforma pensionistica Fornero) – alle seguenti categorie:

- a) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011. anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011. qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- b) lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile., oppure in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- c) lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, oppure, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

- d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il primo gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 201/2011. Il versamento volontario anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1. del D. Lgs. 184/1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;
- f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il primo gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (comma 127-*bis*).

Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al primo gennaio 2014. I benefici sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019, 26 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 127-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della riforma pensionistica, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici all'uopo introdotti dalle disposizioni in esame.

L'efficacia delle disposizioni è comunque subordinata all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, primo periodo del DL 102/2013 e all'effettivo conseguente rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della L. 228/2012 (Fondo per il finanziamento di interventi in favore dei lavoratori salvaguardati). Ai fini del concorso alla copertura degli oneri introdotti dalle disposizioni in esame, il suddetto Fondo, come rifinanziato dal DL 102/2013, è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 12 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di

euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017, 37 milioni di euro per l'anno 2018, 69 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020 (commi 127-ter-127-sexies).

L'articolo 11, comma 3, del DL 102/2013 destina al Fondo per il finanziamento di interventi in favore dei lavoratori salvaguardati gli eventuali risparmi ottenuti a seguito delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento per regimi e gestioni differenziati rispetto a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, di cui al comma 18 dell'articolo 24 del D.L. 201/2011. A detta norma non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le disposizioni prevedono altresì:

- a) la modifica dell'articolo 1, comma 235, della L. 228/2012, relativamente all'onere complessivo derivante dall'applicazione della previgente normativa pensionistica nei riguardi dei soggetti salvaguardati dalle norme in esame;
- b) l'accelerazione del graduale innalzamento dell'aliquota contributiva in ragione dell'1% nel 2014 e dell'1,5% nell'anno 2015 per i seguenti soggetti¹²:
 - coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo;
 - titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - incaricati alla vendita a domicilio (comma 326-bis);
- c) la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica in ragione di 89 milioni di euro per il 2014, di 113 milioni di euro per il 2015, di 162 milioni di euro per il 2016, di 72 milioni di euro per il 2017, di 46 milioni di euro per il 2018 e di 12 milioni di euro per il 2019 (comma 326-ter).

La **relazione tecnica**, oltre a descrivere le norme, afferma, per quanto attiene al comma 127-bis, che la stima degli oneri annui per il decennio 2014-2023 è stata effettuata sulla base dei dati amministrativi dell'INPS.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari:

¹² Di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995.

	<i>Volontari lett. a)</i>	<i>Cessati lett b)</i>	<i>Cessati lett c)</i>	<i>Cessati lett d)</i>	<i>Mobilità lett. e)</i>	<i>Volontari lett. f)</i>	TOTALE
Numero beneficiari	900	400	500	5.200	1.000	9.000	17.000
Oneri (<i>milioni di euro</i>)							
2014	9	7	7	70	12	98	203
2015	9	9	9	94	14	115	250
2016	7	8	8	78	7	89	197
2017	4	3	5	44	3	51	110
2018	2	3	4	34	2	38	83
2019	2	3	4	34	2	36	81
2020	1	1	1	12	0	11	26

In ogni caso i benefici in esame i benefici sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di spesa di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016. 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019, 26 milioni di euro per l'anno 2020.

L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 127-*bis* a 127- *quinqüies* è comunque subordinata all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, primo periodo del DL 102/2013, e all'effettivo conseguente rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della L.228/2012. Ciò in quanto detto fondo è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 12 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017, 37 milioni di euro per l'anno 2018, 69 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020. I predetti importi trovano, infatti, capienza nei risparmi quantificati relativi al Regolamento di armonizzazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 18, del DL 201/2012, destinati al rifinanziamento del Fondo.

Pertanto complessivamente dai commi da 127-*bis* a 127 *quinqüies* conseguono i seguenti maggiori oneri. in termini di maggiore spesa pensionistica:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
199	238	162	72	46	46	12	0

Con riferimento alle disposizioni seguenti, la RT afferma quanto segue:

- per quanto attiene al coordinamento con l'articolo 1, comma 235, della L. 228/2012, nulla aggiunge al contenuto delle stesse;

- per quanto attiene all'incremento contributivo per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995, riporta le seguenti tabelle:

Normativa vigente

Anno	Aliquota
2013	20
2014	21
2015	22
2016	24

Ipotesi di modifica

Anno	Aliquota
2013	20
2014	22
2015	23,5
2016	24

Tenuto conto di un monte retributivo di circa 12,2 miliardi di euro, dalla disposizione conseguono le seguenti maggiori entrate (valori in mln di euro):

	2014	2015	2016
Al lordo fisco	122	184	0
Al netto fisco	110	125	0

- per quanto attiene al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, ribadisce che la riduzione è pari a 89 milioni di euro per il 2014, a 113 milioni di euro per il 2015, a 162 milioni di euro per il 2016, a 72 milioni di euro per il 2017, a 46 milioni di euro per il 2018 e a 12 milioni per il 2019.

Complessivamente le misure prevedono quindi i seguenti effetti:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Maggiori oneri pensionistici	199	238	162	72	46	46	12	0
Maggiori entrate contributive	110	125	0	0	0	0	0	0
Minori spese (Riduzione FISPE)	89	113	162	72	46	12	0	0

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che con le norme in esame – così come con le precedenti disposizioni sulla medesima materia – il beneficio dell’applicazione dei requisiti previgenti viene corrisposto nell’ambito di un doppio vincolo, costituito da una platea quantitativamente definita (in questo caso formata da 17.000 unità) e dai limiti di spesa annuale indicati dal testo. Ciò premesso, si segnala comunque l’opportunità di acquisire maggiori elementi informativi dal Governo circa i dati e i parametri sottostanti la definizione dei predetti limiti e la loro proiezione temporale, estesa agli esercizi 2014-2020.

Si rileva inoltre che le norme, da un lato, prevedono un onere contingentato in un limite massimo di spesa, dall’altro subordinano la loro attuazione all’effettivo rifinanziamento del Fondo di cui all’articolo 1, comma 235, della L. 228/2012 conseguente ai risparmi rinvenienti dalle misure di armonizzazione ex articolo 24, comma 18, del DL 201/2011.

In proposito, appare necessario acquisire chiarimenti dal Governo al fine di verificare con quali modalità si intenda assicurare che il riconoscimento dei benefici di salvaguardia pensionistica ed i conseguenti oneri, di durata pluriennale, siano effettivamente coerenti con l’accertamento dei risparmi conseguiti (che dovrebbe presumibilmente assumere una diversa valenza temporale) e l’affluenza degli stessi sul Fondo predetto.

Si segnala infine che, per quanto concerne la copertura finanziaria a valere sul Fondo per interventi strutturali, la capienza delle risorse utilizzate andrà verificata alla luce delle

variazioni via via apportate alla dotazione del medesimo Fondo dagli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio.

Emendamento 1.5009 del Governo – Fondo per i nuovi nati

La norma istituisce per l'anno 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per i nuovi nati, destinato ad erogare contributi per spese di sostegno dei nuovi nati e dei bambini adottati appartenenti a famiglie residenti a basso reddito. Al predetto Fondo confluiscono le risorse del Fondo per il credito per i nuovi nati di cui all'articolo 4 del DL n. 185/2008 ed all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che è contestualmente soppresso.

La relazione tecnica ricorda che il "Fondo di credito per i nuovi nati" è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'art. 4, comma 1 del DL n. 185/2008, n. 185, con la finalità di favorire l'accesso al credito delle famiglie con un nuovo figlio nato o adottato nel triennio 2009-2011, attraverso il rilascio di garanzie alle banche e agli intermediari finanziari per l'erogazione alle famiglie di prestiti con un importo massimo pari a € 5.000,00 restituibili in 5 anni. Afferma che il Fondo, prorogato per il triennio 2012-2014 dall'art.12 della legge n. 183/2011, n. 183, disponeva di una dotazione complessiva iniziale di 35 milioni di euro, depositati su un conto corrente infruttifero.

La RT fa presente che, dai dati raccolti presso il soggetto gestore del Fondo, CONSAP S.p.A. - Concessionaria di Servizi Assicurativi Pubblici, risulta che alla data del 26 luglio 2013 è stata utilizzata a titolo di garanzia una somma pari ad euro 11.761.640.33 cui va aggiunta una quota corrispondente a 766 garanzie prenotate per finanziamenti in via di erogazione per un importo di circa 1 milione di euro.

La relazione afferma altresì che l'attuale consistenza del Fondo risulta pari a circa 22 milioni di euro.

In merito ai profili di quantificazione appare utile una conferma circa i dati indicati dalla RT riguardo all'attuale consistenza del Fondo (cap. 898 del bilancio della Presidenza del Consiglio).

In proposito si ricorda che la dotazione iniziale del Fondo prevista dalla legge istitutiva risultava pari a 25 milioni di euro annui integrati per l'anno 2009 di ulteriori 10 mln. (in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno portatori di malattie rare).

La dotazione per gli esercizi successivi è stata prevista invece in 25 mln annui per il periodo dal 2010 al 2014.

Emendamento 1.5010 del Governo – Lavoratori socialmente utili

La norma dispone la sostituzione del comma 132 (che autorizzava una spesa di 110 milioni nel 2014 per il rifinanziamento dei lavori socialmente utili) con le seguenti disposizioni:

- viene autorizzata una spesa di 126 milioni per l'anno 2014, destinata per 100 milioni al rifinanziamento dei lavori socialmente utili di cui all'articolo 3, comma 1, del DL 67/1997¹³, per 1 milione di euro, alle finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008)¹⁴ e per 25 milioni di euro per i lavori socialmente utili nella regione Calabria. La norma specifica che, nell'ambito delle risorse predette, la regione Calabria provvede al pagamento degli arretrati dell'anno 2013 dei progetti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità, alla proroga per l'anno 2014 dei medesimi progetti in essere alla data di entrata in vigore della legge in esame (per il tempo strettamente necessario al riassetto del sistema, in attuazione dei successivi capoversi da 132-*bis* a 132-*sexies*), nonché all'avvio di un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori (comma 132);
- viene ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2014 il Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 132-*bis*);
- viene affidata ad un decreto interministeriale l'individuazione delle risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per favorire le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili già utilizzati, nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà nell'utilizzazione di tale tipologia di lavoratori (comma 132-*ter*);
- viene vietata la stipula di nuove convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili (comma 132-*quater*);
- viene disposta l'assegnazione di risorse, nei limiti di 9.300 euro per ciascun lavoratore assunto¹⁵, ai comuni che abbiano disponibilità di posti in dotazione organica relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, quale incentivo per l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei soggetti di cui ai commi precedenti, anche in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, ma nel rispetto del patto di stabilità interno e di quanto disposto in materia di riduzione delle spese di personale dall'art. 1, comma 557, della legge finanziaria 2007¹⁶ (comma 132-*quinquies*);
- si prevede che con decreto interministeriale siano individuati i criteri di utilizzo delle predette risorse, con priorità per i comuni che assumano nei limiti delle

¹³ Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione?.

¹⁴ Stabilizzazione lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni.

¹⁵ Art. 7, comma 1, D. Lgs.81/2000.

¹⁶ Concernente riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

facoltà assunzionali vigenti e che dimostrino l'effettiva sussistenza di necessità funzionali ed organizzative per le assunzioni, nonché l'effettiva sostenibilità a regime dell'onere, assicurando la graduale riduzione del personale a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, tenuto conto delle proiezioni future della spesa di personale a seguito delle cessazioni (comma 132-*sexies*);

- è integrato il testo dell'articolo 4, comma 9-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il quale prevede che i limiti previsti dalla legislazione vigente per l'utilizzo di personale con forme contrattuali flessibili possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Le integrazioni disposte sono finalizzate a rendere maggiormente effettiva tal previsione anche nel caso in cui le spese di personale degli enti territoriali eccedano i limiti previsti dalla normativa vigente a condizione però che i medesimi enti rispettino i vincoli di spesa fissati dal patto di stabilità interno (comma 132-*septies*).

La relazione tecnica, dopo aver riproposto il contenuto dei commi 132 e 132-*bis*, specifica che i commi da 132-*ter* a 132-*sexies* intervengono nell'ambito delle risorse che finanziano le convenzioni con i lavoratori socialmente utili, con l'obiettivo di razionalizzare e rendere più efficiente il sistema. La RT afferma che la prevista finalizzazione delle risorse alla progressiva stabilizzazione di tale tipologia di lavoratori da parte dei comuni – operando nel rispetto del patto di stabilità interno, della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale e in un'ottica di sostenibilità dell'onere a regime – non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 132-*septies*, la relazione tecnica specifica che il medesimo è volto a prevedere ulteriori modalità regolative nell'ambito della disciplina delle spese di personale, nell'ottica di favorire la stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato nelle regioni a statuto speciale. Afferma che la norma, operando nel rispetto del patto di stabilità interno e comunque solo nei limiti delle risorse attribuite dalle regioni a seguito di risparmi di spesa realizzati dalle regioni medesime a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Emendamento 1.5011 del Governo – Proroga contratti per la gestione di fondi strutturali europei

La norma interviene sulla disposizione che prevede la facoltà per le province, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per l'attività di gestione dei fondi strutturali europei, a valere su piani e programmi programmati e da programmare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei. La modifica consente di concedere le anticipazioni - già previste dal comma 135 oggetto della modifica - ai lavoratori già impegnati nelle suddette attività anche per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati.

La relazione tecnica specifica che la modifica è volta a chiarire la disposizione (già contenuta nel testo approvato dal Senato) finalizzata a consentire alle Province il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato dei lavoratori operanti presso i centri per l'impiego, in una fase cruciale per l'attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una "Garanzia per i giovani". A tale scopo, vista la partenza ritardata del ciclo di programmazione 2014-2020, si prevede la possibilità, da parte del Ministero del lavoro, di concedere anticipazioni in relazione ai programmi sui quali siano impegnati tali lavoratori, in vista del successivo rimborso a valere sui Programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei.

La RT afferma che la disposizione, a seguito della riformulazione, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché la possibilità di prorogare i contratti a tempo determinato in questione viene limitata dal necessario rispetto della vigente normativa in tema di contenimento della spesa complessiva di personale.

La RT precisa che, comunque, la possibilità di proroga viene limitata ai soli contratti che siano indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Emendamento 1.5012 del Governo – Assistenza sanitaria cittadini italiani all'estero

La norme modificano il comma 137 dell'art. 1 del disegno di legge di stabilità, disponendo che nell'ambito delle risorse destinate all'incremento degli stanziamenti di cui al DPR 618/1980, pari a 121 milioni di euro per l'anno 2014, si provveda anche agli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta, allo scopo di

adempire agli obblighi in materia di assistenza sanitaria all'estero. Tali adempimenti sono effettuati nelle more dell'adozione delle norme di attuazione di cui all'articolo 1, commi 85 e 86 della L. 228/2012. Resta ferma la successiva imputazione degli oneri a regioni e province autonome. Viene altresì prorogato dal 30 aprile 2013 al 31 dicembre 2014 il termine relativo all'emanazione delle disposizioni riguardanti le modalità applicative e le procedure contabili connesse alla mobilità sanitaria internazionale.

La formulazione originaria del comma 137 prevedeva che lo stanziamento fosse destinato ad obblighi di rimborso relativi alla mobilità sanitaria internazionale. La RT specificava altresì che si trattava di:

- regolazione di rapporti economici finanziari con i Paesi UE in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero in applicazione dei regolamenti comunitari;
- regolazione dei rapporti economici finanziari derivanti dagli accordi bilaterali in materia di assistenza sanitaria con gli Stati non appartenenti all'UE.

La **relazione tecnica** afferma che, rispetto all'attuale formulazione del comma 137, le disposizioni in esame specificano che, a valere sulle risorse individuate, si provveda anche agli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria all'estero in forma indiretta, nelle more del trasferimento a regioni e province autonome. Tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l'onere derivante dalle norme in esame è ricondotto all'interno di un limite di spesa. Ciò premesso, andrebbe preliminarmente chiarito se l'imputazione degli oneri a regioni e province autonome avverrà comunque a partire dal 2014 o se la stessa troverà applicazione solo successivamente all'emanazione delle norme riguardanti le modalità applicative e le procedure contabili.

Inoltre, appare necessario acquisire elementi di maggior dettaglio che consentano una valutazione di congruità della somma stanziata con gli obblighi connessi alla mobilità sanitaria internazionale, alla luce dell'ulteriore finalità cui la stessa sembra essere destinata dall'emendamento in esame. Tale valutazione appare peraltro necessaria atteso che le finalità in esame appaiono suscettibili di comportare il riconoscimento di posizioni di diritto.

Emendamento 1.5013 – Disposizioni interenti il patto di stabilità interno delle regioni

L'emendamento dispone:

- al comma 164 una più puntuale specificazione della misura dell'esclusione dal patto di stabilità interno di Calabria e Basilicata delle spese per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici del Pollino nell'ottobre 2012;
- ai commi da 330 a 332-*ter*, la soppressione dei vincoli sulla spesa in termini di competenza finanziaria, che restano invece applicabili, congiuntamente con quelli relativi alla competenza euro compatibile, per l'esercizio 2013;
- al comma 332-*quater*, una modifica delle sanzioni, sia al fine del coordimento, a seguito della soppressione dei vincoli in termini di competenza finanziaria a decorrere dal 2014, sia al fine di introdurre una semplificazione in caso di sanzioni connesse a scostamenti dall'obiettivo dovuti al cofinanziamento nazionale correlato ai finanziamenti europei;
- al comma 334-*bis*, la ridefinizione, per il 2014 e il 2015, del patto verticale flessibile al fine di riferirlo all'obiettivo delle regioni espresso in termini euro compatibili;
- al comma 334-*ter*, la soppressione dell'apparato sanzionatorio in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno previsto dal D.Lgs. n. 149/2011, applicabile ai soli territori a statuto ordinario, e ormai sostituito da misure analoghe contenute nelle leggi di stabilità;
- al comma 338-*bis*, l'incremento della compartecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia al gettito dell'accisa sui tabacchi dagli attuali 9 decimi a 9,19 decimi, a fronte di una riduzione dei finanziamenti al Fondo sanitario nazionale della regione in misura pari alla somma di 2.375.977,00 euro annui¹⁷ e di 160.000,00 euro annui¹⁸, entrambi inerenti la medicina penitenziaria¹⁹;
- al comma 357, l'anticipazione al 30 giugno 2014 i termini di fruizione dello spazio finanziario, pari a 1 mld, concesso per il pagamenti di parte capitale;
- al comma 372, la disapplicazione per le società *in house* della disciplina vincolistica sulle società partecipate prevista dai commi da 370 a 381;
- ai commi 378, 517, 519 e 521, disposizioni di coordinamento per tenere conto delle differenti modalità di regolazione dei rapporti finanziari tra lo stato e le autonomie locali a seconda se si tratti di territori a statuto ordinario o a statuto speciale;
- ai commi da 522 a 522-*ter*, l'integrale riformulazione, sotto il profilo formale, delle modalità di determinazione delle dotazioni del Fondo di solidarietà comunale, con soppressione delle disposizioni, contenute nel testo originario della disposizione di cui al comma 522, inerenti le dotazioni relative al 2013.

La relazione tecnica afferma che:

¹⁷ Per la componente del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

¹⁸ Per la componente del finanziamento di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230.

¹⁹ La misura, disposta in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, modifica il numero 7) del primo comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

- a) La modifica di cui al comma 164 non determina effetti finanziari negativi, in quanto volta ad esplicitare il profilo temporale delle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno già previste dalla norma originaria;
- b) l'eliminazione del tetto di spesa in termini di competenza finanziaria (commi 330, 331, 332) non incide sui saldi di finanza pubblica, in quanto la funzione del contenimento degli effetti in termini di indebitamento netto continua ad essere svolta dal limite di spesa eurocompatibile, la cui disciplina resta invariata;
- c) le modifiche al comma 334, parimenti, non determinano effetti finanziari negativi;
- d) al fine di garantire la necessaria neutralità finanziaria, il comma 338-bis prevede l'incremento della compartecipazione all'accisa sui tabacchi prevista all'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia nella misura di 0,19 decimi, con la correlata riduzione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 2.535.977,00 euro, di cui:
 - 2.375.977,00 euro, quale quota assegnata alla Regione a valere sul riparto complessivo di risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 2. comma 283, lettera c), della legge 244/2007 e del DPCM 1° aprile 2008 attuativo, che ha disposto un trasferimento di ulteriori funzioni al SSN nell'ambito della medicina penitenziaria;
 - 160.000,00 euro, quale quota assegnata a valere sul riparto complessivo di risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 recante il "Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419" che ha disposto un primo trasferimento di alcune funzioni al SSN. nell'ambito della medicina penitenziaria.
- e) le ulteriori modifiche, aventi tutte carattere ordinamentale, non comportano oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si segnala la necessità di acquisire chiarimenti in ordine alle seguenti disposizioni:

- la soppressione dei vincoli in termini di competenza finanziaria non appare suscettibile di determinare l'insorgenza di oneri in quanto gli effetti di risparmio scontati negli andamenti tendenziali considerano esclusivamente il vincolo in termini di competenza eurocompatibile e non anche gli ulteriori risparmi conseguibili, a legislazione vigente, in virtù dell'ulteriore vincolo rappresentato dalla competenza finanziaria. In ogni caso, la soppressione di tale vincolo ulteriore, si configura come la rinuncia a potenziali risparmi addizionali non scontati nei saldi;

- la relazione tecnica non fornisce elementi volti a dimostrare la compensatività del gettito delle accise sui tabacchi attribuito alla regione Friuli-Venezia Giulia (rispetto al quale non sono forniti dati di incidenza territoriale del gettito complessivo) rispetto alla riduzione del finanziamento al Servizio sanitario nazionale; non sono inoltre forniti elementi di valutazione in merito alla dinamica sia delle spese definanziate che del gettito;
- con riferimento ai commi 522 e seguenti, andrebbe confermato che – fatta eccezione per la soppressione delle disposizioni inerenti il finanziamento del Fondo di solidarietà per l’esercizio 2013 – le restanti modifiche operate, nell’ambito dell’integrale riscrittura del comma 522, abbiano mero carattere ordinamentale.

Nulla da osservare con riferimento alle altre disposizioni, considerato che talune di esse appaiono recepire segnalazioni formulate nel dossier di verifica degli effetti finanziari del provvedimento riferito al testo cui l’emendamento è riferito. In particolare:

- la modifica di cui al comma 164, relativa a una più puntuale definizione dei limiti alle deroghe al patto di Calabria e Basilicata, appare recepire la necessità di definire sia l’importo che la scansione temporale della deroga, al fine di evitare che gli effetti finanziari da essa derivanti possano risultare difformi rispetto a quelli assunti nel prospetto riepilogativo;
- la soppressione delle disposizioni inerenti il finanziamento del Fondo di solidarietà per l’esercizio 2013 sembra prendere atto di quanto segnalato in merito all’inidoneità della legge di stabilità al fine di determinare variazioni nelle dotazioni del predetto fondo per l’esercizio in corso.

Emendamento 1.5014 del Governo – Operazione “Strade Sicure”

La norma modifica il comma 169, integrando la proroga al 2014, dell’Operazione “Strade Sicure” con la previsione del concorso operativo delle Forze di polizia accanto alle Forze armate. A tal fine l’autorizzazione di spesa di 40 milioni di euro per il 2014, originariamente prevista dal comma 169, viene incrementata di 1,4 milioni, specificamente destinati al personale delle Forze di polizia impiegate.

Ai fini della copertura del maggior onere di cui al comma precedente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2004, viene ridotto di 1,4 milioni di euro per il 2014 (comma 169-*bis*)

La relazione tecnica afferma che dall'attuazione delle disposizioni dell'emendamento in esame derivano oneri pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2014; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2004.

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che l'onere è limitato alla maggiore spesa autorizzata, appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti relativi alla specifica finalità di spesa finanziata per verificare la congruità della relativa quantificazione.

Nell'ambito di tali chiarimenti, sarebbe opportuno altresì disporre di una stima del contingente delle Forze di polizia di cui si prevede l'impiego in concorso con le Forze armate nell'ambito della disposta proroga per il 2014 dell'Operazione "Strade Sicure".

Si rammenta che l'art. 23, comma 7, del DL n. 95/2012, ha autorizzato per il 2013 per la proroga dell'Operazione "Strade Sicure" la spesa di 72,8 milioni di euro, con specifica destinazione di **5,8 milioni di euro** per il personale delle Forze di polizia impiegato ai sensi dell'art. 24, comma 75, del DL n. 78/2009.

Si segnala che, per quanto concerne la copertura finanziaria a valere sul Fondo per interventi strutturali, la capienza delle risorse utilizzate andrà verificata alla luce delle variazioni via via apportate alla dotazione del medesimo Fondo dagli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio.

Emendamento 1.5015 del Governo – Ruolo organico del garante della privacy

La norma stabilisce che il ruolo organico dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali²⁰ è incrementato di dodici unità, previa contestuale riduzione nella medesima misura del contingente del personale che il medesimo l'Ufficio può assumere con contratto a tempo determinato²¹. A tal fine l'Autorità garante indice, entro il 31 dicembre 2016, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, anche attingendo dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, del disegno di legge di stabilità, una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso l'Ufficio a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esame, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze della stessa autorità.

²⁰ Di cui all'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

²¹ Previsto dall'articolo 156, comma 5, dello decreto legislativo n. 196/2003

Si dispone, inoltre, la modifica dell'articolo 1, comma 275 del disegno di legge di stabilità stabilendo che anche per l'anno 2016 sia attribuita all'Autorità per la protezione dei dati personali²² una quota - pari a 2 milioni di euro - a valere sulle fonti di finanziamento di alcune Autorità indipendenti.

La proposta reca una disposizione consequenziale che prevede la riduzione dell'accantonamento di tabella A del Ministero dell'economia e delle finanze per 2 milioni di euro. La riduzione, stante il tenore delle norme di cui ai commi precedenti, deve assumersi di natura permanente.

L'emendamento non è corredato di **relazione tecnica** .

In merito ai profili di quantificazione si rileva che non sono stati forniti elementi volti a suffragare la congruità della quantificazione dell'onere stimato. Appare, pertanto, necessario, che siano forniti dati ed elementi di quantificazione in proposito.

Emendamento 1.5016 del Governo – Ammodernamento e sviluppo dell'impiantistica sportiva

Le norme disciplinano la semplificazione delle procedure amministrative per l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi. In particolare intervengono in materia di presentazione dei progetti da parte di soggetti proponenti nonché di tempistica per le necessarie delibere da parte degli enti locali interessati. Stabiliscono inoltre che gli interventi siano realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate.

La relazione tecnica afferma che la modifica apportata non determina effetti finanziari negativi giacché interviene sulle modalità di utilizzo di risorse già previste. Essa, anzi, favorendo l'apporto di capitali privati, ha effetti addirittura positivi sulla finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

²² Di cui al decreto legislativo 196/2003.

Emendamento 1.5017 del Governo – Consob, Agenda digitale, Sogei

La norme, in primo luogo, abrogano la disposizione che riduce da cinque a tre il numero dei componenti della Commissione nazionale per la società e la borsa (comma 204-*bis*).

La disposizione abrogata, ossia l'articolo 23, comma 1, lettera e) del decreto legge n. 201/2011, è finalizzata al contenimento della spesa complessiva per il funzionamento delle Autorità amministrative indipendenti. Si rammenta, tuttavia, che la CONSOB non figura tra gli enti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.

Si prevede, inoltre, che ai fini dell'attuazione degli interventi dell'Agenda Digitale, la struttura di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale della Sogei S.p.A, sulla base di apposita convenzione con cui sono disciplinati i rapporti, nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività (comma 276-*bis*).

Si stabilisce, altresì, che i componenti del Consiglio di amministrazione di Sogei attualmente in carica decadono dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza diritto al risarcimento dei danni²³, e restano in carica sino alla data dell'assemblea da convocare entro 30 giorni, per il rinnovo degli organi decaduti. Parimenti, alla data di l'entrata in vigore della presente legge, decadono i componenti del collegio sindacale di Sogei attualmente in carica. Con il rinnovo degli organi sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare il nuovo consiglio di amministrazione composto da cinque membri, di cui due dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante dell'Agenzia delle entrate, un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. e un componente con funzioni di presidente e amministratore delegato individuato anche all'esterno (del novero del personale delle pubbliche amministrazioni – *ndr*). Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la tempestiva realizzazione delle modifiche statutarie, tenendo anche conto della natura in house delle suddette società (commi da 276-*ter* a 276-*sexies*).

Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 276-*bis* a 276-*sexies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 276-*septies*).

Si dispone, infine, la modifica dei commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies* dell'articolo 23-*bis* del decreto legge n. 201/2011 che tratta dei compensi corrisposti ad alcuni membri degli organi di direzione delle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni che emettono esclusivamente strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati nei mercati regolamentati o che emettono titoli azionari quotati nei mercati regolamentati. Le modifiche appaiono finalizzate ad una più dettagliata disciplina di misure volte a contenere la spesa per i compensi destinati a tali membri degli organi di direzione (commi da 276-*octies* a 276-*decies*).

²³ Previsto in applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile quando la revoca degli amministratori avviene senza giusta causa.

La relazione tecnica riferita alle disposizioni di cui al comma 204-bis ribadisce che le stesse sono dirette ad escludere la Commissione nazionale per la società e la borsa dalle misure di riduzione dei costi di funzionamento previste dall'articolo 23 del decreto legge n. 201/2011.

La relazione tecnica evidenzia, altresì, che la disposizione contenuta al comma 276-bis è finalizzata a regolare l'affidamento a Sogei S.p.A. delle attività e dei progetti informatici per la realizzazione dell'Agenda Digitale. Il rapporto tra la Sogei e la struttura di missione presieduta dal Commissario di Governo per l'attuazione dell'agenda digitale italiana è regolato da una convenzione in cui vengono disciplinati i rapporti giuridici ed economici e vengono definiti i tempi e le modalità per la realizzazione delle attività e dei progetti.

La relazione tecnica non fornisce ulteriori elementi di valutazione riferiti alle norme recate dai commi da 276-ter a 276-sexies, ma afferma che la loro attuazione non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La medesima affermazione è riferita alle norme recate dal comma 276-bis.

Le disposizioni di cui ai commi da 276-octies a 276-decies sono dettate, secondo la relazione tecnica al fine di risolvere alcuni problemi applicativi e interpretativi. Più in generale le modifiche sono finalizzate ad definire meglio le somme da considerare al fine di determinare il limite massimo dei compensi spettanti agli amministratori delle società controllate da pubbliche amministrazione o ad ampliare il loro ambito applicativo. La relazione tecnica afferma che le modifiche normative proposte non producono oneri per la finanza pubblica considerata la loro natura regolamentare.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Emendamento 1.5018 del Governo – Direzione del Grande progetto Pompei

Normativa vigente: l'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 91/2013, al fine di accelerare gli interventi di tutela e di valorizzazione del sito affidati all'attuazione del Grande Progetto Pompei, ha previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri nomini un rappresentante della realizzazione del Grande Progetto e del programma straordinario, denominato "direttore generale di progetto", nonché un vice direttore generale vicario. I soggetti in questione devono appartenere al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato ed essere di comprovata competenza ed esperienza. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri viene definita l'indennità complessiva per entrambe le cariche di direttore generale e vice direttore generale vicario, non superiore a 100.000 euro lordi annui.

La norma detta l'interpretazione dell'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legge n. 91/2013, stabilendo che qualora il direttore generale di progetto e il vice direttore

generale vicario preposti alla direzione del Grande progetto Pompei appartengano ai ruoli del personale dirigenziale della pubblica amministrazione, gli stessi sono collocati per la durata dell'incarico in posizione di fuori ruolo, conservano il trattamento economico fondamentale in godimento e hanno facoltà di optare, in luogo dell'indennità prevista per la carica, per la corresponsione di un emolumento di importo pari al trattamento economico accessorio previsto per l'ultimo incarico dirigenziale ricoperto. Il periodo svolto in posizione di fuori ruolo ai sensi del periodo precedente è utile, per i dirigenti di seconda fascia eventualmente nominati negli incarichi in questione, ai fini della maturazione del diritto al transito nella prima fascia, nei limiti dei posti disponibili. All'atto del collocamento fuori ruolo, sono resi indisponibili per tutta la durata del medesimo collocamento un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario.

La relazione tecnica afferma che la previsione normativa ha carattere interpretativo e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che in caso di collocamento fuori ruolo le amministrazioni interessate rendono indisponibile, per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario con riguardo all'intero trattamento economico.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la neutralità finanziaria dell'emendamento è subordinata alla efficacia del meccanismo di indisponibilità di posti di organico previsti nella dotazione della amministrazione organica di provenienza. Tale meccanismo potrebbe non essere efficace se i soggetti nominati ricoprono cariche considerate indefettibili nell'amministrazione di provenienza, che sarebbero comunque ricoperte. Inoltre l'emendamento non precisa che l'indisponibilità è applicata con riferimento a posti nella dotazione organica che risultano ad oggi non ricoperte o non ricopribili (ad esempio per le limitazioni in materia di turn over). Tale ipotesi sembra peraltro verosimile dal momento che la indisponibilità non è disposta con riferimento alla posizione lasciata vacante dai soggetti nominati bensì con riferimento a posizioni di carattere equivalente. In proposito andrebbero quindi acquisiti chiarimenti dal Governo.

Emendamento 1.5019 del Governo – Incarico di direttore generale nelle agenzie conferito ad un dirigente di seconda fascia

La norma integra l'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 relativo all'ordinamento delle Agenzie. In particolare si prevede che nel caso in cui l'incarico di direttore generale sia conferito ad un dirigente di seconda fascia dei ruoli di un Ministero, di un ente pubblico non economico o di un'agenzia, il dirigente è collocato in aspettativa per la durata dell'incarico. Il periodo di svolgimento dell'incarico è considerato utile per la maturazione del requisito di anzianità previsto dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale comma da ultimo citato stabilisce che i dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti per un periodo pari almeno a cinque anni. Al raggiungimento del requisito dei cinque anni il dirigente di seconda fascia può essere inquadrato nel ruolo dei dirigenti di prima fascia dell'Agenzia ove la stessa abbia nella propria dotazione organica posti di funzione dirigenziale di livello generale oppure, in mancanza di tali posti, nel ruolo dell'amministrazione che ha collocato il dirigente in aspettativa.

La norma non è corredata di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la proposta appare finalizzata a consentire l'inquadramento di un dirigente di seconda fascia nella prima fascia al mero maturare dei requisiti di anzianità richiesti dall'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 senza richiamare anche la condizione della disponibilità di un posto in organico. Si evidenzia infatti che l'emendamento richiama le norme dell'articolo 23 da ultimo citato con riferimento al solo requisito di anzianità e non anche con riferimento all'insieme delle disposizioni da esso recate che subordinano l'inquadramento all'esistenza di un posto disponibile.

A tale proposito si segnala che una norma sostanzialmente analoga recata dall'emendamento 1.5018 del Governo richiama, invece, l'insieme delle norme recate dal citato articolo 23.

Inoltre la proposta in esame non subordina a nessuna condizione l'inquadramento nel ruolo dei dirigenti di prima fascia dell'amministrazione che ha collocato il dirigente in aspettativa. Appare, pertanto, necessario acquisire l'avviso del Governo sull'esatta portata della

disposizione tenuto conto che un eventuale inquadramento in soprannumero determinerebbe un onere privo di copertura.

Emendamento 1.5020 del Governo - Pagamento competenze personale comparto difesa e sicurezza

La norma modifica il comma 265 posticipando di un anno, dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016, l'obbligo, ivi previsto, per le Forze armate e le Forze di polizia di utilizzare le procedure informatiche del Ministro dell'economia e delle finanze per il pagamento al personale militare delle competenze fisse e accessorie.

La relazione tecnica afferma che la proposta emendativa è giustificata dall'ampiezza del numero dei dipendenti coinvolti oltre che delle peculiarità del trattamento economico del settore delle FF.AA. La disposizione è volta, pertanto, a consentire il necessario adeguamento delle piattaforme informatiche di riferimento. La disposizione non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che alla disposizione oggetto di modifica non sono ascritti effetti sui saldi.

Emendamento 1.5021 del Governo – Liquidazione Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali

La norma proroga l'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa, in scadenza al 31 dicembre 2013, per l'ulteriore periodo - senza possibilità di rinnovo - di sei mesi successivi alla data di accredito delle risorse determinate in euro 7.752.477 per il 2014, a valere sugli appositi stanziamenti iscritti in bilancio in favore di tale gestione, per completare l'attività di liquidazione ed espletare gli adempimenti di chiusura della gestione del Fondo medesimo. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4, comma 2, e 9 - *quater*. del DL n. 457/1997 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione) sono rispettivamente ridotte di euro 2.752,477 ed euro 5.000.000. Tale importo pari a 7.752.477 di euro, dal 2015, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2004. Al termine della gestione commissariale, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, subentra nella gestione delle risorse iscritte, in favore della predetta gestione commissariale, sullo stato di

previsione del Ministero medesimo. Le residue disponibilità finanziarie della richiamata gestione sono versate dal Commissario all'entrata del bilancio dello Stato, entro trenta giorni dalla scadenza dell'incarico, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che subentra nelle eventuali residue attività liquidatorie della citata gestione commissariale, secondo le forme e le modalità della liquidazione coatta amministrativa. Al fine di accelerare la definitiva chiusura della gestione liquidatoria, il Commissario Liquidatore è autorizzato a stipulare transazioni per debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del 5% dell'aliquota di riparto determinata al momento della transazione.

La relazione tecnica afferma che la proposta emendativa comporta un risparmio di spesa a decorrere dall'anno 2015 di euro 7.752.477 derivante dalla riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4, comma 2, e 9 *quater*, del D.L. n. 457/1997.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Si segnala che, per quanto concerne la copertura finanziaria a valere sul Fondo per interventi strutturali, la capienza delle risorse utilizzate andrà verificata alla luce delle variazioni via via apportate alla dotazione del medesimo Fondo dagli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio.

Emendamento 1.5022 – Fondo per la riduzione della pressione fiscale

La norma prevede che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sia istituito un Fondo per la riduzione della pressione fiscale cui sono destinate, a decorrere dal 2014, le seguenti risorse:

- l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge n. 69/2013, al netto della quota già considerata nei commi da 285 a 288, delle risorse da destinare a programmi finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di equità sociale e di impegni inderogabili;
- per il biennio 2014-2015, le maggiori entrate incassate rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, derivanti dalle attività di contrasto all'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni. A decorrere dal 2016, le maggiori entrate incassate rispetto all'anno precedente, derivanti dalle attività di contrasto all'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni;

Si prevede, inoltre, che il Documento di economia e finanza rechi l'indicazione del recupero di evasione fiscale registrato nell'anno precedente, dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate rispetto all'anno precedente e di quelli previsti fino alla fine dell'anno in corso e per gli anni successivi.

La relazione tecnica afferma che la procedura delineata dalle norme in esame, per come strutturata, assicura la neutralità sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la disposizione ha una valenza programmatica e procedurale ed in ogni caso fa salve le entrate già previste a legislazione vigente e i risparmi già scontati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare nel presupposto che l'utilizzo delle somme che dovessero rendersi disponibili avvenga secondo modalità idonee ad assicurare la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Emendamento 1.5023 Governo – Disposizioni in materia di Spending review

L'articolo 17, comma 1, del D.L. 262/2006 prevede, tra l'altro, la riduzione di 4 milioni dell'autorizzazione di spesa prevista per l'attività della Scuola superiore dell'economia e delle finanze dall'articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge 350/2003. Stabilisce inoltre che la metà delle risorse che residuano possono essere utilizzate dal Ministero dell'economia per l'affidamento, anche a società specializzate, di consulenze,

studi e ricerche aventi ad oggetto il riordino dell'amministrazione economico-finanziaria e, fino al 31 dicembre 2011, per le esigenze di documentazione, di studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate dalla legge 42/2009 e dalla legge 196/2009, nonché per assicurare la formazione specialistica e la formazione linguistica di base dei dipendenti del Ministero previa stipula di apposite convenzioni anche con primarie istituzioni universitarie italiane ed europee.

Il termine del 31 dicembre è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2013 dall'articolo 26, comma 1, del D.L. 216/2011.

L'articolo 49-bis del D.L. 69/2013 istituisce la figura del Commissario straordinario per la *spending review*. Secondo quanto disposto dal comma 5, il Commissario ha diritto di corrispondere con tutti i soggetti che costituiscono le amministrazioni pubbliche, e di chiedere ad essi, oltre a informazioni e documenti, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario ha il potere di chiedere l'accesso a tutte le banche dati da esse costituite o alimentate. Il Commissario può disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e richiedere la collaborazione della Guardia di finanza.

La norma proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2016 il termine previsto dall'articolo 26, comma 1, del D.L. 216/2011. Si prevede inoltre che le risorse autorizzate dalla legge 350/2003 possano essere utilizzate dal MEF, entro il termine suddetto, anche per le esigenze connesse all'attività di revisione della spesa di cui all'articolo 49-bis del D.L. 69/2013 (comma 288-*bis*).

La norma prevede altresì che, con decreto del presidente del Consiglio su proposta del Ministro dell'economia, si provveda ad individuare modalità idonee di utilizzo di personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ai fini dello svolgimento dell'attività del Commissario straordinario per la *spending review*, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 288-*ter*).

La relazione tecnica, con riferimento al comma 288-*bis*, precisa che a tale disposizione non sono associati effetti sui saldi, in quanto la proroga prevista e la possibilità di utilizzare le risorse per le esigenze connesse alle attività di analisi e riordino della spesa pubblica e miglioramento dei servizi pubblici comportano una mera finalizzazione di stanziamenti già iscritti in bilancio, senza pregiudicare le attività che vengono espletate con le medesime risorse.

Con riferimento al comma 288-*ter*, la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma e ad affermare che tale utilizzo di personale delle pubbliche amministrazioni da parte del Commissario straordinario deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 288-ter, si rileva che la formulazione della norma e della relazione tecnica non consentono di valutare quale impegno sarà chiesto alle amministrazioni pubbliche per supportare l'attività del commissario straordinario per la spending review, e se pertanto tale utilizzo di personale possa effettivamente avvenire senza oneri aggiuntivi. Andrebbero pertanto acquisiti voti a suffragare la clausola di invarianza prevista.

Nulla da osservare per quanto riguarda il nuovo comma 288-bis.

Emendamento 1.5024 del Governo – Commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

La norma dispone che tra gli organismi esclusi dal procedimento di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione, previsto dall'art. 12, comma 20, del DL n. 95/2012 per enti ed organismi pubblici statali nonché strutture pubbliche statali o partecipate, siano comprese, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Dispone, altresì, che ai componenti delle suddette Commissioni non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.

La relazione tecnica specifica che la disposizione è volta ad evitare la soppressione delle Commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in deroga a quanto previsto dall'art. 12, comma 20, del DL n. 95/2012 che prevede la soppressione degli organismi operanti in regime di proroga *ex art.* 68, commi 1 e 2, del DL n. 112/2008, qualora le funzioni svolte possano essere assorbite dalle strutture amministrative presso le quali gli stessi operano.

La RT afferma che il mantenimento delle operatività delle Commissioni garantisce il contenimento della spesa pubblica sotto il profilo della riduzione degli oneri amministrativi nonché della razionalizzazione dell'attività amministrativa assicurandone l'efficienza e l'economicità della stessa per gli aspetti di seguito evidenziati.

La Commissione esprime pareri obbligatori ai fini del rilascio della licenza di agibilità sui locali ed impianti di pubblico spettacolo o intrattenimento, verificandone le caratteristiche di sicurezza e igienico-sanitarie effettuando indispensabili valutazioni e verifiche di ordine squisitamente tecnico-specialistico, che richiedono apporto di professionalità appartenenti ad una pluralità di Amministrazioni dello Stato nonché dello stesso settore privato interessato. Per lo svolgimento delle attività menzionate la Commissione è presieduta dal

prefetto ed è composta dal questore, dal sindaco, dal dirigente medico ASL, dall'ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile, dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco, da un esperto in elettrotecnica, nonché da rappresentanti degli operatori o delle organizzazioni sindacali del settore, esperti in acustica o in altra disciplina tecnica. La RT, sostiene che la composizione rispecchia la necessità che vi partecipino soggetti di più istituzioni ovvero con competenze specialistiche non rinvenibili in una sola amministrazione o addirittura da reperire al di fuori del perimetro delle pubbliche amministrazioni, L'attività della Commissione è quindi di natura particolarmente delicata in quanto deve valutare sotto il profilo tecnico di sicurezza strutturale, elettrica, di prevenzione incendi e di igiene, progetti di notevole complessità e, in fase di sopralluogo, la rispondenza dei locali alle norme di sicurezza, esprimendo un parere sulla base del quale l'ente competente potrà procedere o meno al rilascio delle licenze di esercizio richieste. Tale attività comporta l'abbattimento dei tempi e dei costi burocratici connessi all'ottenimento delle licenze. La RT evidenzia come, in caso di soppressione delle Commissioni provinciali di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo per il rilascio delle licenze, sarebbe necessario acquisire una pluralità di pareri tecnici che presuppongono altrettanti sopralluoghi ed interventi da parte dei professionisti pubblici e privati, oggi presenti all'interno della Commissione, ciò comportando oneri amministrativi a carico degli operatori economici richiedenti.

La RT conclude affermando che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri, atteso che ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma esclude espressamente la corresponsione ai componenti delle commissioni in questione di emolumenti o rimborsi spese. Andrebbe altresì confermato che le dotazioni necessarie per il supporto tecnico e amministrativo ai medesimi organismi possano essere rinvenute nell'ambito delle risorse esistenti in base alla vigente normativa.

Emendamento 1.5025 del Governo - Dirigenti di prima fascia delle Agenzie fiscali

Le norme dispongono che siano istituite, a invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di livello generale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello presso l'Agenzia delle entrate.

Secondo il dettato della disposizione l'intervento si inserisce nell'ambito del processo di riorganizzazione delle agenzie fiscali che ha previsto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate²⁴.

Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni finanziarie per le spese di funzionamento dell'Agenzia delle entrate ed incrementate quelle dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

Al riguardo appare opportuno che siano preventivamente individuate le posizioni dirigenziali da sopprimere nell'ambito delle dotazioni organiche dell'Agenzia delle entrate. Tale indicazione risulta utile considerato che le posizioni dirigenziali di prima fascia, per la loro rilevanza nell'ambito dell'organizzazione di una struttura, sono, di norma, considerate posizioni indefettibili per il corretto funzionamento delle amministrazioni e che quindi dovrebbe comunque essere assicurata, anche in esito alla riduzione delle posizioni prevista, la conservazione della piena funzionalità della attività amministrativa in capo all'Agenzia delle entrate, cessionaria delle posizioni dirigenziali.

Emendamento 1.5026 – Assunzioni Vigili del Fuoco

La norma modifica il comma 309, recante autorizzazioni all'assunzione nel comparto sicurezza in deroga alle misure limitative del *turn-over* per il 2014, estendendone l'efficacia al comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico. A tal fine il limite dell'autorizzazione di spesa originariamente disposto dal comma 309 viene portato da 50 a 51,5 milioni di euro per il 2014 e da 120 a 126 milioni di euro per il 2015 (comma 309).

Ai fini della copertura del predetto onere, il Fondo di interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del DL 282/2004, è ridotto di 1,5 milioni di euro nel 2014 e di 6 milioni di euro nel 2015 (comma 309-*bis*)

La relazione tecnica afferma che la proposta normativa presenta oneri derivanti dall'assunzione di personale con qualifica di vigile del fuoco in percentuale pari al 35% delle unità cessate nell'anno precedente. Tale percentuale è data dal differenziale tra la quota del 55% di *turn over* autorizzata dalla proposta in parola e la percentuale del 20% prevista e finanziata ex art. 66, comma 9-*bis*, del DL n.112/2008. La RT riporta nelle

²⁴ Ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95/2012.

tabelle allegate le attuali proiezioni sulle cessazioni previste al termine dell'anno 2013 suscettibili di un possibile contenuto aumento, ed il relativo risparmio economico (tabella n.1); nonché il costo delle assunzioni, da effettuare nel 2014, delle unità di personale, con qualifica di vigile di fuoco, in misura pari al 35% delle cessazioni previste (tab. 2 e 3). La RT precisa che sia la quantificazione dei risparmi derivanti dalle cessazioni che il calcolo degli oneri per le assunzioni sono comprensivi del trattamento accessorio percepito dal personale, sulla base di un valore medio pro capite.

Tabella 1 (euro)

Unità cessate	Trattamento fisso	Trattamento accessorio	Risparmio totale
410	16.110.115	1.880.764	17.990.879

Si evidenzia che la RT riporta dettagliatamente anche i dati disaggregati per qualifica.

Tabella 2 (euro)

Trattamento fisso					Trattamento accessorio	
Stipendio	I.V.C	Ind. Di Rischio	Oneri Stato	Spesa annua pro cap. \	Spesa annua	Spesa Annua Procapite
19.790,82	148,46	5.505,76	9.765,81	35.210,85	4.587,23	39.798,08

Tabella 3 (euro)

Unità	Decorrenza	Spesa annua Procapite	Spesa 2014 Procapite	Spesa 2014 Totale	Spesa a dec. dal 2015
144	1/10/2014	39.798,08	9.922,29	1.428.805	5.730.923

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Si segnala che, per quanto concerne la di copertura finanziaria a valere sul Fondo per interventi strutturali, la capienza delle risorse utilizzate andrà verificata alla luce delle variazioni via via apportate alla dotazione del medesimo Fondo dagli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio.

Emendamento 1.5027 del Governo - Trattamento economico aggiuntivo per i vigili del fuoco per infermità dipendenti da causa di servizio

Le norme prevedono che anche nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non trovi applicazione l'articolo 70, comma 1 del decreto legge n. 112/2008. Tale norma prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da

causa di servizio è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie. A tale personale si applica l'articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare²⁵, come già oggi avviene per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare a norma dell'articolo 70, comma 1-*bis* del decreto legge n. 112/2008.

Il comma 1801 del codice dell'ordinamento militare stabilisce al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità²⁶, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile.

Alla copertura degli oneri valutati in euro 87.423 per l'anno 2014, euro 148.942 per l'anno 2015 e euro 385.308 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39. L'autorizzazione di spesa ridotta, al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata, fra l'altro, una spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri recati dalle norme in esame. Nel caso di scostamenti degli oneri effettivi rispetto a quelli stimati, il Ministro dell'economia e finanze, con propri decreti, provvede mediante riduzione delle medesime risorse di cui al citato periodo.

La relazione tecnica ribadisce che la proposta è finalizzata a reintrodurre i benefici economici per infermità dipendenti da causa di servizio in favore del personale del Comparto "Vigili del fuoco e soccorso pubblico" e determina un aumento di spesa come indicato nella tabella riepilogativa di seguito riprodotta, stimato ipotizzando un beneficio annuo medio *pro capite* di 244 euro.

²⁵ Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

²⁶ Ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Anno	Doman-de liquidate	Beneficio medio	Oneri in busta paga	Oneri riflessi	Totale annuo	Totale cumulato
2014	270(*)	244	65.880	21.543	87.423	87.423
2015	190(*)	244	46.360	15.160	61.520	148.942
2016	170(*)	244	41.480	13.564	55.044	203.986
2017	80	244	19.520	6.383	25.903	229.889
2018	80	244	19.520	6.383	25.903	255.793
2019	80	244	19.520	6.383	25.903	281.696
2020	80	244	19.520	6.383	25.903	307.599
2021	80	244	19.520	6.383	25.903	333.502
2022	80	244	19.520	6.383	25.903	359.405
2023	80	244	19.520	6.383	25.903	385.308

(*) In aggiunta alle 80 nuove domande ricevute annualmente si stima che nei primi tre anni di applicazione saranno liquidati, rispettivamente, 190, 110, 90, trattamenti economici aggiuntivi riferiti a domande respinte, tra il 2009 ed il 2013, in applicazione della norma di cui si dispone la deroga con il testo in esame.

La relazione tecnica evidenzia, preliminarmente, che ammontano a circa 440 le domande di concessione delle maggiorazioni previste dalla legge 15 luglio 1950, n. 539 presentate dal personale in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in data posteriore al 1° gennaio 2009, e oggetto di reiezione per l'intervenuta abolizione dell'istituto ad opera dell'articolo 70, comma 1 del decreto legge n. 112/2008 di cui si propone la deroga.

L'accoglimento della predetta proposta in esame consentirebbe la riattivazione dell'iter di riconoscimento. In base ai dati desumibili dalle serie storiche in possesso, circa il quindici per cento delle domande non può essere accolto. Si giunge, pertanto, a stimare le domande pendenti che potranno essere accolte in circa 390 unità.

I potenziali beneficiari dell'emolumento possono, dunque, essere stimati in circa 80 unità all'anno.

Per quanto afferisce alla stima degli oneri a regime connessi all'attribuzione dell'emolumento in parola, si individua una misura (lordo dipendente) da corrispondere annualmente ai nuovi beneficiari pari ad euro 244,00 (corrispondente all' 1,25 per cento della media stipendiale annua del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco²⁷ calcolata, sulla base dei dati del Conto Annuale 2011, pari a 19.538).

La relazione tecnica sottolinea che la maggiorazione degli assegni fissi che ne deriva può essere concessa una sola volta nel corso dell'intera vita lavorativa, non è riassorbibile nel tempo né rivalutabile né ripetibile, è attribuita a prescindere dalla avvenuta concessione

²⁷ Comprensiva di indennità integrativa speciale.

dell'equo indennizzo o della pensione privilegiata ed è conservata anche in quiescenza; non costituisce base di calcolo per ulteriori benefici.

Pertanto, l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato per la reintroduzione dell'istituto ammonta per l'anno 2014 a 87.423 euro, per l'anno 2015 a 148.942 euro mentre per l'anno 2016 ed a regime l'onere complessivo, scaturente dallo sviluppo decennale della platea degli aventi diritto, è stimato pari a 385.308 euro.

La relazione tecnica conclude affermando che l'onere non è ridotto al fine di considerare l'eventuale cessazione dal servizio di soggetti già destinatari del beneficio nonché l'ipotizzabile riduzione, nel medio-lungo periodo, dei numero dei beneficiari dell'emolumento in conseguenza degli effetti prodotti dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 che ha introdotto novità procedurali per il riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio delle infermità contratte.

Al riguardo si osserva che la quantificazione appare sostanzialmente conforme ai parametri forniti dalla relazione tecnica. Risulta, tuttavia, opportuno che il Governo confermi che il beneficio da corrispondere coincida effettivamente con l'1,5 per cento dello stipendio e non possa mai ammontare, se non in casi del tutto residuali, al 2,5 per cento come, peraltro, alternativamente previsto dalle norme in materia di calcolo del trattamento economico aggiuntivo spettante.

Si rammenta nuovamente che l'articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare stabilisce che al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile. Il beneficio è pari al 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria e all'1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria.

Appare, inoltre, opportuno acquisire una valutazione dal Governo circa l'eventualità che la proposta in esame possa dar adito a richieste emulative da parte di ulteriori categorie di personale, con conseguenti nuovi e maggiori oneri. Tale chiarimento dovrebbe essere fornito con particolare riguardo al personale della Protezione civile in considerazione del fatto che:

- anche tale personale svolge funzioni di prevenzione dal rischio e di soccorso pubblico;

- la riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta fa riferimento a somme destinate al potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che dunque considera unitariamente le due strutture.

Emendamento 1.5028 del Governo - Benefici a favore delle vittime del terrorismo

Normativa vigente: l'art. 5, comma 3, della legge n. 206/2004, nel testo vigente, prevede che chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica.

Le norme recano una novella alla legge n. 206/2004 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), con l'introduzione all'art. 5, dei nuovi commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater*.

In particolare viene previsto (comma *327-bis*) che a decorrere dal 1° gennaio 2014, al coniuge ed ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto ad uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, pari a 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica²⁸ (cpv. *3-bis*). Il diritto all'assegno vitalizio non spetta qualora i benefici previsti dalla legge n. 206/2004 siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto e/o all'ex coniuge divorziato e/o ai figli nati da precedente matrimonio e presenti al momento dell'evento. Gli assegni non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014 (cpv. *3-ter*). Le summenzionate disposizioni si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 407/1998 (cpv. *3-quater*).

Gli oneri recati dal comma *327-bis* vengono valutati in 0,134 milioni di euro per il 2014, 0,274 milioni di euro per il 2015, 0,419 milioni di euro per il 2016, 0,570 milioni di euro per il 2017, 0,727 milioni di euro per il 2018, 0,890 milioni di euro per il 2019, 1,059 milioni di euro per il 2020, 1,234 milioni di euro per il 2021, 1,416 milioni di euro per il 2022 e 1,605 milioni di euro a decorrere dal 2023. Agli stessi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. 29 n. 282/2004 (Fondo interventi strutturali di politica

²⁸ Ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. n. 503/1992.

economica). Il Ministero dell'Interno provvede²⁹ al monitoraggio degli oneri di cui al comma 327-*bis* e nel caso di scostamenti degli oneri effettivi rispetto a quelli stimati, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), della legge n. 44/1999 (Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive) da riassegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno (comma 327-*ter*).

Si rammenta che l'art. 2, comma 6-*sexies*, del DL 225/2010 ha previsto, a decorrere dal 31 marzo 2011, l'unificazione in un unico Fondo dei due preesistenti "Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura" e " Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso", entrambi gestiti dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap). Il nuovo "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura", istituito presso il Ministero dell'interno è surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini ed alle stesse condizioni già previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici già istaurati. L'art. 5, comma 1, del DL 79/2012 ha stabilito che le somme del nuovo Fondo di rotazione che si rendano disponibili al termine di ogni esercizio finanziario (accertate con decreto del Ministro dell'interno) sono riassegnate al Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.

La relazione tecnica afferma che la valutazione degli oneri recati dalla modifiche introdotte alla legge n. 206/2004 tiene conto dell'attuale consistenza dei beneficiari di cui alla medesima legge (gli invalidi ed i familiari), pari a circa 1.000 unità, nonché del numero degli invalidi vittime di atti di terrorismo, con grado di invalidità complessiva ricompreso tra il 50% e il 100%, quantificati in 97 soggetti, e sul numero dei relativi familiari, coniuge figli (inclusi quelli subentrati successivamente all'evento terroristico) pari a 194 unità³⁰. Con specifico riferimento al comma 327-*bis*, la RT afferma che da questa disposizione derivano i seguenti maggiori oneri:

²⁹ Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196/2009.

³⁰ La RT precisa che i dati da ultimo evidenziati sono stati comunicati il 18 novembre 2013 dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime di reati di tipo mafioso al Ministero dell'Interno .

(migliaia di euro)

Anno	Beneficiari	Oneri
2014	10	134
2015	20	274
2016	30	419
2017	40	570
2018	50	727
2019	60	890
2020	70	1.059
2021	80	1.234
2022	90	1.416
2023	100	1.605

L'importo dell'assegno vitalizio è fissato dalla norma in 1.033 euro mensili. L'onere unitario viene moltiplicato per 13 mensilità ed è pari ad euro 13.429.

La RT afferma, infine, che ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 82/2004, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Eventuali scostamenti in eccedenza dell'onere rispetto alla dotazioni del Fondo saranno coperti mediante l'utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), della n. 44/1999, sopra illustrato.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia, preliminarmente, che la disposizione riconosce al coniuge ed ai figli dell'invalido, portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento causata da atto terroristico, un assegno vitalizio non reversibile di 1.033 euro mensili, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso. Pur considerato che la norma non sembra configurabile, almeno in termini formali, come disposizione interpretativa autentica – alla quale sarebbero associati effetti retroattivi – andrebbero acquisiti chiarimenti volti a precisarne la portata applicativa rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente e dalle relative prassi applicative. Ciò premesso, posto che la decorrenza giuridica della disposizione viene fissata al 1° gennaio 2014, appare opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito ai possibili effetti di onerosità connessi ad eventuali profili contenziosi che potrebbero

sorgere circa l'esatta delimitazione temporale dell'ambito applicativo della disposizione stessa.

Con specifico riguardo alle modalità di quantificazione dell'onere, inoltre, posto che, in base a quanto rappresentato nella RT, la platea dei potenziali beneficiari delle disposizioni in esame sembra prudenzialmente quantificabile nel numero massimo di 194 unità (dato complessivo che comprenderebbe anche familiari di invalidi subentrati successivamente all'evento terroristico), andrebbero esplicitati i criteri e le ipotesi sottostanti la progressione del numero dei beneficiari (che cresce, dal 2014 al 2023, in ragione di 10 unità l'anno).

Per quanto concerne la copertura finanziaria a valere sul Fondo per interventi strutturali, si segnala che la capienza delle risorse utilizzate andrà verificata alla luce delle variazioni via via apportate alla dotazione del medesimo Fondo dagli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio.

Considerato, infine, che in caso di oneri eccedenti quelli stimati, dovrebbe operare il meccanismo di salvaguardia di cui al comma 327-ter, mediante il ricorso al "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura", appare opportuno un chiarimento circa l'effettiva conseguibilità delle finalità a cui il medesimo Fondo appare preordinato, alla luce del complesso degli interventi, ivi compreso quello in esame, che andrebbero, sia pur in via eventuale, a gravare sul predetto meccanismo di salvaguardia.

Emendamento 1.5029 del Governo - Fiscalità di vantaggio per la regione Sardegna

L'emendamento introduce una modifica all'articolo 10 dello statuto speciale della regione Sardegna, prevedendo che la medesima regione possa, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità:

- a) prevedere agevolazioni, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale;
- b) modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle.

La relazione tecnica sottolinea in primo luogo che la modifica in esame può essere disposta con legge ordinaria, sentita la Regione.

La RT afferma inoltre che la problematica rientra nell'ambito della c.d. "Fiscalità di vantaggio", oggetto di approfondimenti da parte delle Regioni a statuto speciale a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 42 del 2009.

La proposta di modifica dell'art. 10 trova sostanziale analogia con quanto già in vigore per le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e si sostanzia nella possibilità di prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale. La norma consentirebbe altresì alla Regione di modificare le aliquote in aumento entro i valori massimi di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle.

Nel rispetto della normativa statale e comunitaria, la proposta di revisione dell'articolo 10 dello Statuto della Regione autonoma Sardegna non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che le agevolazioni che la Regione può applicare sono a carico del proprio bilancio.

Al riguardo si segnala che la formulazione letterale della disposizione pone a carico del bilancio regionale unicamente l'eventuale concessione di contributi da utilizzare in compensazione. Non è invece letteralmente disposto che la possibilità di introdurre agevolazioni, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e riduzioni di aliquote operi nei limiti delle entrate tributarie della regione, come definite ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, e a valere sulle stesse. Appare quindi necessaria una conferma che tale limitazione sia comunque univocamente desumibile dal testo della disposizione.

Emendamento 1.5030 del Governo Concorso alla manovra da parte della Valle d'Aosta

L'emendamento sopprime l'ultimo periodo del comma 339.

Il comma 339 prevede, tra l'altro, che la regione Valle d'Aosta concorra agli obiettivi di finanza pubblica mediante il trasferimento di funzioni statali e l'accollo dei relativi oneri finanziari. L'ultimo periodo del comma, soppresso dall'emendamento, specifica che resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del DL n. 126/2013. Tale disposizione prevede che, in attuazione di quanto disposto dal comma 160 della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011), la Regione provveda, a decorrere dall'anno 2013, al pagamento diretto alla società Trenitalia S.p.A. del corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari di interesse locale svolti nella regione stessa ed esclude i relativi pagamenti dal patto di stabilità interno.

L'emendamento non risulta corredato di **relazione tecnica**.

Al riguardo andrebbe preliminarmente fornito un chiarimento sulla portata applicativa della disposizione e sulla sua efficacia. Infatti il comma 6 dell'articolo 2 del DL n. 126, benché nel testo dell'emendamento non si disponga più che lo stesso "resta fermo", non viene espressamente abrogato. Non è chiaro se l'emendamento intenda di fatto non far salvo solo l'ultimo periodo del citato art. 6, comma 2, ovvero la disposizione che prevede che siano esclusi dal patto di stabilità interno i pagamenti della regione nei confronti di Trenitalia spa. In tal caso, la disposizione sembrerebbe diretta a correggere parzialmente la disposizione, introdotta dal Senato, la quale, nel prevedere che la regione Valle d'Aosta assolve alla manovra di finanza pubblica mediante l'accollo della funzione relativa al trasporto pubblico locale, teneva ferma la disposizione che escludeva i relativi pagamenti dal patto di stabilità interno.

Si richiama in proposito quanto osservato nel dossier di verifica relativo agli effetti finanziari della legge di stabilità per il 2014, con riferimento al comma 339: nel dossier infatti si afferma che, essendo prevista la deroga al patto di stabilità interno della regione per le spese in questione, esse non appaiono costituire un contributo della regione agli obiettivi di finanza pubblica.

Appare infine opportuno che sia confermato se, per il 2013, la disposizione del DL n. 126/2013 continui ad essere efficace e restino pertanto esclusi dal patto di stabilità interno per il 2013 i pagamenti verso Trenitalia spa assolti dalla regione Valle d'Aosta. In caso contrario si determinerebbero risparmi per l'esercizio in corso.

Emendamento 1.5031 del Governo - Definizione di situazioni debitorie pregresse

Le norme riformulano i commi da 424 a 428 del disegno di legge di stabilità che trattano di una procedura volta alla definizione di situazioni debitorie pregresse poste in riscossione mediante l'emissione di ruoli.

Le novità introdotte con la riformulazione si sostanziano:

- nella previsione che i pagamenti previsti per la definizione delle situazioni debitorie devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2014 e non in due rate scadenti il 30 giugno ed il 16 settembre 2014;
- nella definizione di alcuni aspetti applicativi delle disposizioni relativi ai flussi informativi tra le amministrazioni.

In particolare si stabilisce che, al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle situazioni oggetto di definizione, l'agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento. Sempre entro il 30 gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto dell'avvenuta estinzione del debito. Conseguentemente non è riprodotta la disposizione, attualmente prevista, che demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità di versamento e di rendicontazione delle somme pagate e di invio dei relativi flussi informativi;

- nella previsione della sospensione fino al 15 marzo 2014 delle procedure di riscossione dei carichi oggetto di definizione e dei termini di prescrizione.

La relazione tecnica afferma che alla proposta normativa in esame non si ascrivono effetti tenuto conto che la stessa, se da un lato consente l'effettuazione dei versamenti con esclusione degli interessi, dall'altro incentiva i contribuenti al versamento di somme che, altrimenti, potrebbero non essere acquisite. La relazione tecnica afferma che al momento non è ipotizzabile la percentuale di adesione alla definizione in esame, sia in termini di frequenze, sia in termini di valori iscritti complessivamente a ruolo. Pertanto una valutazione del recupero di gettito netto potrà essere effettuata a consuntivo e si assume la norma come finanziariamente neutrale.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per quanto concerne i profili di quantificazione. Risulta, tuttavia, opportuno che sia precisato se l'importo iscritto a ruolo di cui si richiede il pagamento sia da considerare comprensivo delle sanzioni dal momento che le disposizioni dispongono espressamente solo con riguardo a quanto dovuto a titolo di interessi e di remunerazione del servizio di riscossione.

Riguardo all'eliminazione della previsione relativa al decreto ministeriale concernente le modalità applicative della disposizione, andrebbe valutata la coerenza di tale intervento con la complessiva disciplina introdotta. A tal proposito si rileva che le comunicazioni effettuate, in base alle norme in esame, dall'agente di riscossione sembrano limitarsi alla mera identificazione dei debitori che effettuano i pagamenti e non delle poste oggetto di definizione; tale ultima identificazione, tuttavia, appare indispensabile al fine della prosecuzione delle attività di riscossione per tutte le altre poste non oggetto di definizione che fanno capo al medesimo debitore.